sara vita

Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Libero Domani tariffa 151
ed. 10/26

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Libero Domani

sara vita
Società del Gruppo Sara

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 29/05/2026)

Sara Vita Spa *(di seguito,* ***Sara Vita****) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.*

La Nota Informativa è composta da 2 Parti e da un'Appendice:

- *la* ***Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"****, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in* ***2 Schede*** *("Presentazione"; "I costi") e ti viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE*
- *la* ***Parte II "Le informazioni integrative"****, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da* ***2 Schede*** *('Le opzioni di investimento'; "Le informazioni sui soggetti coinvolti") ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.sara.it)*
- *l'****Appendice "Informativa sulla sostenibilità"****, ti viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE.*

Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"

Scheda "Presentazione" *(in vigore dal 29/05/2026)*

Premessa

Quale è l'obiettivo	**Libero Domani** è un PIP finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, ai sensi del **decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252** (D.Lgs.252/05). **Libero Domani** è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).
Come funziona	**Libero Domani** opera in **regime di contribuzione definita**: l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	**Libero Domani** è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su **base individuale**. Se aderisci a **Libero Domani** la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi contribuire anche versando il TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro.

Quali prestazioni puoi ottenere	• **RENDITA e/o CAPITALE**: fino a un massimo del 50%, al momento del pensionamento
	• **ANTICIPAZIONI**:
	  • per malattia: fino al 75%, in ogni momento
	  • per acquisto/ristrutturazione prima casa: fino al 75%, dopo 8 anni
	  • per altre cause: fino al 30%, dopo 8 anni
	• **RISCATTO PARZIALE/TOTALE**: per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso, secondo le condizioni previste nel Regolamento

	• **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**: è facoltà dell'Aderente - a determinate condizioni - di richiedere l'intera posizione individuale, ovvero di una parte di essa, con un anticipo di 5/10 anni • **PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA**: in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale, viene riconosciuto un capitale caso morte ad integrazione della prestazione individuale maturata. Tale Temporanea Caso Morte a capitale e premio annuo costanti può essere scelta **in modo facoltativo** dall'Aderente in fase di adesione di **Libero Domani**.
Trasferimento	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione ed in caso di modifiche peggiorative/sostanziali puoi trasferire in ogni momento.
Benefici fiscali	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

I contributi corrisposti in **Libero Domani** sono investiti:
- nella Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**
- nel Fondo Interno Assicurativo **SARA PREVIFUTURO**, distinto in due comparti:
  - **OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**
  - **AZIONARIO INTERNAZIONALE**

denominazione	tipologia	sostenibilità	altre caratteristiche
FUTURO&PREVIDENZA	garantito	no	destinazione in caso di RITA
OBBLIGAZIONARIO EUROPEO	obbligazionario puro	no	-
AZIONARIO INTERNAZIONALE	azionario	no	-

profilo di investimento BASE	composizione: FUTURO&PREVIDENZA 70% SARA PREVIFUTURO 30%
profilo di investimento BILANCIATO	composizione: FUTURO&PREVIDENZA 40% SARA PREVIFUTURO 60%
scelta LIBERA	composizione: FUTURO&PREVIDENZA da 0% a 100% SARA PREVIFUTURO da 0% a 100%
LIFE CYCLE	nel caso sia stato scelto uno dei due profili di investimento: **BASE** o **BILANCIATO**, l'Aderente ha la possibilità di scegliere una soluzione, definita **LIFE CYCLE**, che permette di variare nel tempo la composizione dell'investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, rimodulando verso una ripartizione sempre più orientata verso la Gestione Separata.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta nella scelta.

*Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche della Gestione Speciale e del Fondo Interno Assicurativo di **Libero Domani** nella Scheda "Le opzioni di investimento" (Parte II "Le informazioni integrative"), che puoi acquisire dall'area pubblica del sito web www.sara.it.*

I comparti - Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo

FUTURO&PREVIDENZA

COMPARTO GARANTITO

ORIZZONTE TEMPORALE

MEDIO-LUNGO

tra i 10 e 15 anni dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti che favoriscono la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati o che è ormai prossimo alla pensione.

Garanzia: presente; la garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0%, consolidando di volta in volta l'incremento ottenuto
Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA: **05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025 (in Euro): **Euro 116.117.264,86**
Rendimento netto del 2025: **1,51%**
Sostenibilità:

x	○	**NO, non ne tiene conto**
☐	●	○ **SÌ, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
☐	●	● **SÌ, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ**

Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)

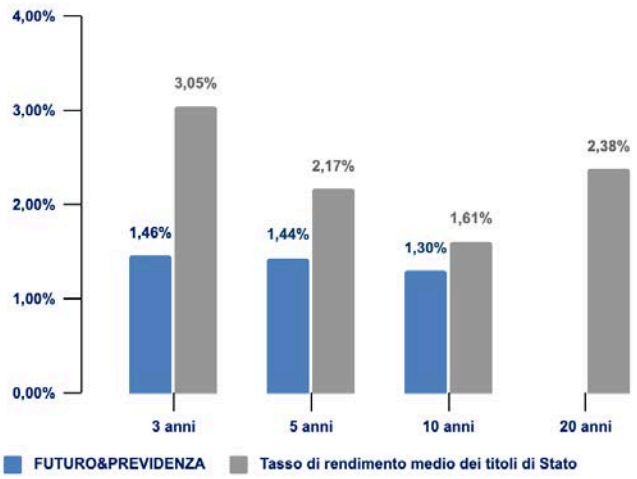

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio di FUTURO&PREVIDENZA e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31/12/2025

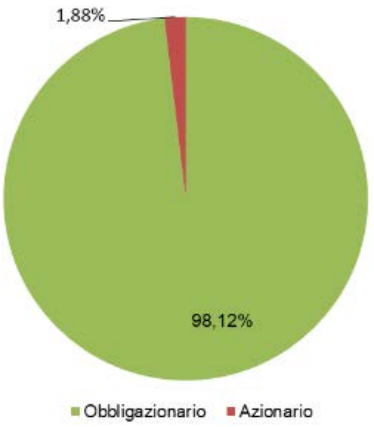

SARA PREVIFUTURO - comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

ORIZZONTE TEMPORALE

MEDIO

tra i 5 e 10 anni dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati o si sta avvicinando al pensionamento

Garanzia: assente
Data di avvio dell'operatività di SARA PREVIFUTURO - comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO: **05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025 (in Euro): **Euro 4.342.606,60**
Rendimento netto del 2025: **-0,97%**
Sostenibilità:

x	○	**NO, non ne tiene conto**
☐	●	○ **SÌ, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
☐	●	● **SÌ, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ**

Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)

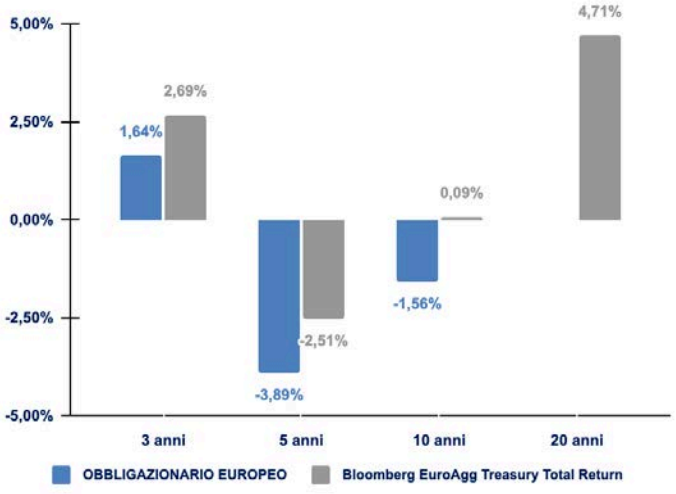

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto OBBLIGATORIO EUROPEO e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31/12/2025

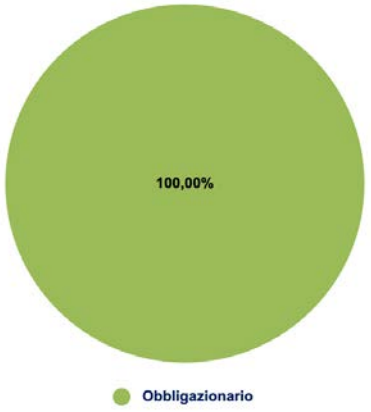

SARA PREVIFUTURO - comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE

COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

ORIZZONTE TEMPORALE

MEDIO-LUNGO

superiore ai 10 anni dal pensionamento

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevatinel medio-lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è molto distante dal pensionamento

Garanzia: assente
Data di avvio dell'operatività di SARA PREVIFUTURO - comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE: **05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025 (in Euro): **Euro 8.631.935,23**
Rendimento netto del 2025: **4,31%**
Sostenibilità:

x	○	**NO, non ne tiene conto**
☐	●	○ **SÌ, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
☐	●	● **SÌ, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ**

Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)

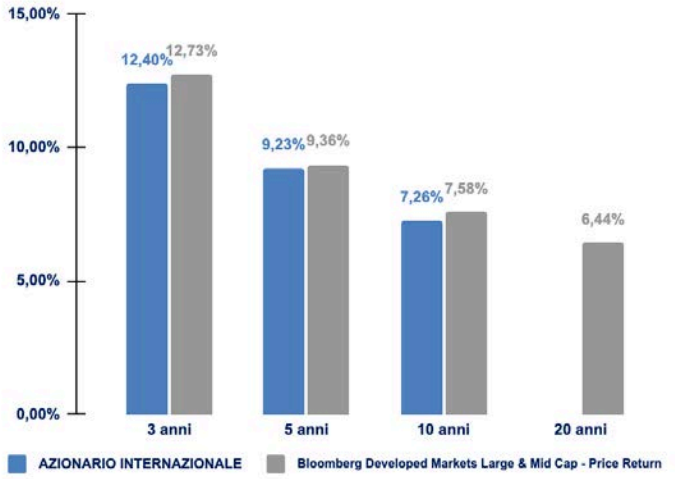

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31/12/2025

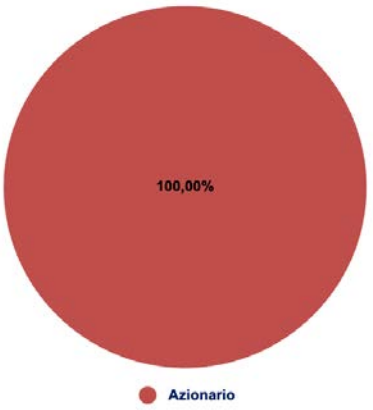

Profilo di Investimento BASE

Orizzonte temporale: medio (tra 5 e 10 anni)
Finalità: la combinazione risponde alle esigenze di un soggetto che sceglie di salvaguardare la maggior parte del proprio capitale investendo in un comparto con garanzia di risultato senza rinunciare, per una percentuale ridotta, alle opportunità di rendimento derivanti da alternative maggiormente rischiose
Composizione: FUTURO&PREVIDENZA: 70% SARA PREVIFUTURO: 30%
Ribilanciamento: non previsto

Profilo di Investimento BILANCIATO

Orizzonte temporale: medio-lungo (tra 10 e 15 anni)
Finalità: la combinazione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati negli anni, comunque accettando un'esposizione al rischio moderata
Composizione: FUTURO&PREVIDENZA: 40% SARA PREVIFUTURO: 60%
Ribilanciamento: non previsto

scelta LIBERA

Orizzonte temporale: non disponibile, essendo la scelta della combinazione la più ampia possibile
Finalità: di difficile rappresentazione, essendo la scelta della combinazione la più ampia possibile
Composizione: FUTURO&PREVIDENZA: minimo 0% - massimo 100% SARA PREVIFUTURO: minimo 0% - massimo 100%
Ribilanciamento: non previsto

Relativamente a SARA PREVIFUTURO, per tutte le combinazioni qui indicate, la ripartizione tra i due comparti OBBLIGAZIONARIO EUROPEO e AZIONARIO INTERNAZIONALE è assolutamente libera.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione [1]

versamento iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	Profilo di investimento BASE		Profilo di investimento BILANCIATO		a scelta LIBERA	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
Euro 2.500	30 anni	37	115.821	4.506	117.500	4.572	119.211	4.638
	40 anni	27	78.907	3.183	79.757	3.217	80.619	3.252
Euro 5.000	30 anni	37	231.641	9.012	235.001	9.143	238.423	9.276
	40 anni	27	157.814	6.366	159.515	6.435	161.238	6.504

[1] gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a **67 anni**.

AVVERTENZA: *Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento.*
*Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né **Sara Vita** né la **COVIP**.*
Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.

Trovi informazioni su metodologia e ipotesi utilizzate al seguente indirizzo www.sara.it/calcola-la-tua-pensione
Sul sito web (www.sara.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**, a fronte del quale **Sara Vita** consegna il **documento di polizza**, nel quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

I rapporti con gli Aderenti

Sara Vita ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
Sara Vita mette inoltre a tua disposizione, nell'**Area Riservata** del sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.
In caso di necessità, puoi contattare **Sara Vita** telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Libero Domani** devono essere presentati in forma scritta.
Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.

*Se non hai ricevuto risposta **entro 45 giorni** o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
- la **Parte II "Le informazioni integrative"**, della Nota informativa
- il **Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a **Libero Domani** (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Piano Individuale Pensionistico - Fondo Pensione
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di **Libero Domani**
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, le Condizioni di Assicurazione, il Rendiconto della Gestione Separata e del Fondo Interno, ecc.).

*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.sara.it).*
*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 31/03/2026**)*

Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"

***Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

Scheda "I costi" *(in vigore dal 31/03/2026)*

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **Libero Domani**, è importante **confrontare** i costi di **Libero Domani** con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.
Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo (1)

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE
Spese di adesione	non previste
Spese da sostenere nella fase di accumulo:	
direttamente a carico dell'Aderente	in valore percentuale del versamento: **3%** da applicare a ciascun contributo versato e prelevata in occasione di ogni versamento, indistintamente se destinato alla Gestione Separata o a ciascun comparto del Fondo Interno
indirettamente a carico dell'Aderente (1)	
• Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**	**1,35%** trattenuto dal rendimento annuo
• Fondo Interno **SARA PREVIFUTURO**	• **comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**: la commissione di gestione è pari al **2%** del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione • **comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE**: la commissione di gestione: • è pari al **2%** del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione • di *overperformance* è pari ad un valore massimo del 10% della maggiore *performance* rispetto al

	benchmark da inizio anno, calcolata e prelevata annualmente
• operazione di **LIFE CYCLE**	• non prevista

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):

• **anticipazione**	• non prevista
• **rendita integrativa temporanea (RITA)**	• non prevista
• **riscatto**	• non prevista
• **trasferimento da altra forma pensionistica complementare**	• non viene applicato alcun costo alla **posizione trasferita**
• **trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**	• in cifra fissa: pari a **Euro 50** da prelevare alla **posizione trasferita** al momento dell'operazione
• **trasferimento in caso di perdita dei requisiti**	• non viene applicato alcun costo alla **posizione trasferita**
• **riallocazione del flusso contributivo**	• non prevista
• ***switch* (riallocazione della posizione individuale)**	• non prevista
Spese e premi per la prestazione accessoria (Assicurazione Temporanea caso morte a capitale e premio annuo costanti)	• **cifra fissa**: **Euro 30** applicati al premio annuo costante • **caricamento percentuale**: **15%** applicato al premio annuo costante o rata al netto della cifra fissa • **interesse di frazionamento**: semestrale **1,5%**, trimestrale **2%** e mensile **2,5%**

(1) *oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile di Libero Domani.*

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità della Gestione Separata e del Fondo Interno di **Libero Domani**, è riportato l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) della stessa, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a:

- un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- un'ipotesi di un tasso di rendimento annuo del 4%
- diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare: 2, 5, 10 e 35 anni.

L'ISC viene calcolato da tutti i Fondi Pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

*Per saperne di più, consulta il riquadro "L'indicatore sintetico dei costi" della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).*

***AVVERTENZA:** È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza la Gestione Separata e il Fondo Interno. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da Euro 100.000 a Euro 82.000).*

Indicatore sintetico dei costi

Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo		anni di permanenza			
		2 anni	**5 anni**	**10 anni**	**35 anni**
Gestione Separata	**FUTURO&PREVIDENZA**	4,07%	2,50%	1,93%	1,50%
Fondo Interno Assicurativo SARA PREVIFUTURO	**comparto OBBLIGAZ. EUROPEO**	4,78%	3,23%	2,66%	2,24%
	comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE	4,78%	3,23%	2,66%	2,24%
Profilo Investimento BASE		4,28%	2,72%	2,15%	1,72%
Profilo Investimento BILANCIATO		4,49%	2,94%	2,37%	1,94%
scelta LIBERA		4,42%	2,87%	2,30%	1,87%

***AVVERTENZA:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.*

Per consentirti di comprendere l'onerosità della Gestione Separata e del Fondo Interno, nel grafico seguente l'ISC sia della Gestione Separata che dei due comparti del Fondo Interno è confrontato con l'ISC medio delle Gestioni Separate e dei Fondi Interni offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato.
I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
Nel grafico che segue abbiamo:

- l'onerosità di **Libero Domani**, evidenziata con un cerchio bianco
- il quadrato nero indica i valori medi dei fondi pensione negoziali (FPN)
- il quadrato bianco indica i valori medi dei fondi pensione aperti (FPA)
- il quadrato grigio indica i valori medi dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento (barra grigio chiaro).
Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di Libero Domani rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)

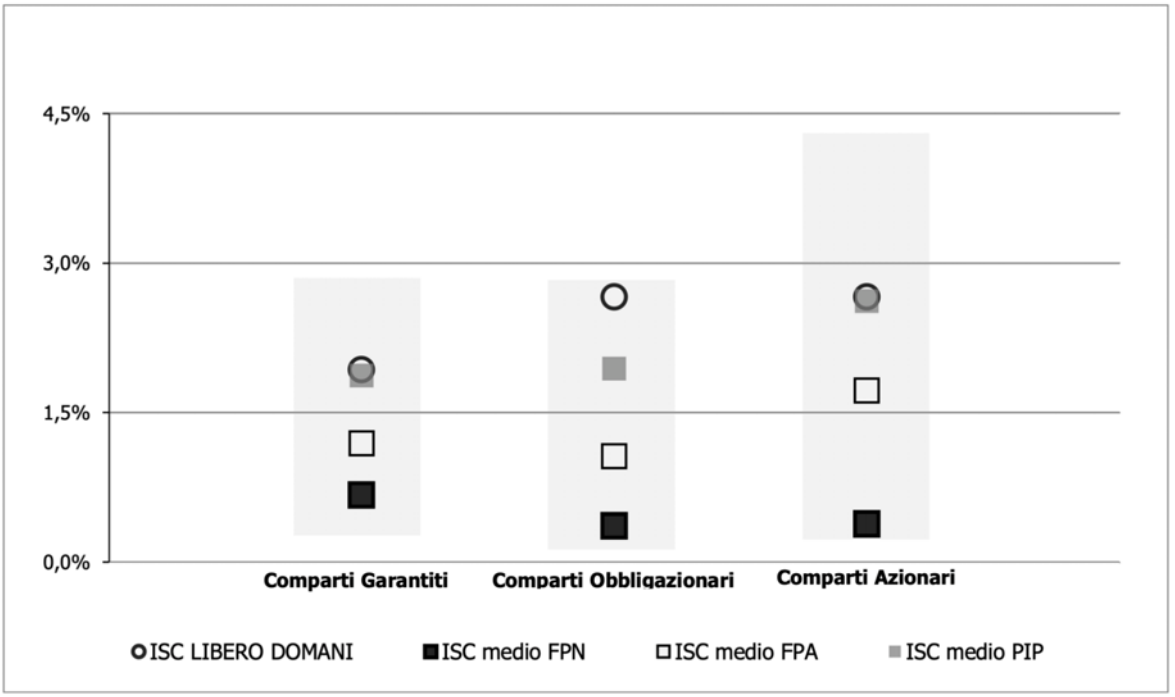

*la COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).*

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di gestione della rendita pari all'**1,25%**.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.
La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari all'**1%**.

*per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web (www.sara.it).*

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 29/05/2026**)*

Parte II "Le informazioni integrative"

***Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

Scheda "Le opzioni di investimento" *(in vigore dal 29/05/2026)*

Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei tuoi contributi.
Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione.
Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.
Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi aggiuntivi** rispetto a quello che hai previsto.

Dove e come si investe

Le somme versate nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Assicurativo (con le ripartizioni previste) sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per essa.
Gli investimenti producono nel tempo **un rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Le risorse di **Libero Domani** sono gestite direttamente da Sara Assicurazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa.

I rendimenti e il rischio dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**.
Il termine 'rischio' è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.
In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico.
In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.
Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.
Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Se scegli la Gestione Separata, che presenta una garanzia di rendimento minimo, il rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Tieni presente tuttavia che anche le Gestioni Separate ed i Fondi Interni Assicurativi più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I Fondi Interni Assicurativi più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto - combinazioni di investimento

Libero Domani ti consente di ripartire i tuoi contributi e/o quanto hai accumulato tra le combinazioni di investimento proposte.

Infatti, **Libero Domani** ti offre la possibilità di scegliere **una delle 3 combinazioni di investimento -** ognuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento - collegate sia alla Gestione Separata che al Fondo Interno Assicurativo, a sua volta distinto in due comparti.

Nella scelta della combinazione di investimento alla quale destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare.
Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento
- il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento
- i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: alla Gestione Separata e al Fondo Interno Assicurativo si applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (**riallocazione**).
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri.
L'Aderente può richiedere di riallocare diversamente le proprie scelte di investimento (in entrambe le forme sopra indicate) trascorsi 12 mesi dalla data di adesione a Libero Domani; è necessario, inoltre, che tra ciascuna riallocazione e la precedente deve trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale.
È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Nel caso in cui tu abbia scelto uno dei due **Profili di Investimento BASE** o **BILANCIATO**, in fase di adesione puoi scegliere la **soluzione LIFE CYCLE**, che permette di variare nel tempo la ripartizione dell'investimento tra la Gestione Separata e i due comparti dei Fondo Interno in base a un meccanismo automatico e secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell'età dell'Aderente e degli anni trascorsi.

Obiettivo del LIFE CYCLE è di indirizzare nel tempo l'investimento complessivo del contratto verso una ripartizione sempre più prudenziale tra Gestione Separata e comparti del Fondo Interno.

È sempre possibile disattivare questa soluzione e non è previsto alcuna spesa, né per aderire e né per interromperla.

Glossario dei termini tecnici o stranieri

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Benchmark: parametro oggettivo di mercato, comparabile - in termini di composizione e di rischiosità - agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Per la Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA e per il Fondo Interno Assicurativo SARA PREVIFUTURO il Benchmark viene indicato solo in termini di comparazione (per i due comparti OBBLIGAZIONARIO EUROPEO e AZIONARIO INTERNAZIONALE si prevedono due Benchmark distinti)
Duration: indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei relativi pagamenti. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse
ESG: con questo termine si intende Environmental, Social and Global e tale acronimo viene utilizzato in finanza per indicare quelle attività collegate ad investimenti responsabili che prendono in considerazione non solo i risultati economici, ma anche la sostenibilità degli investimenti stessi
ETF: con questo termine si intende Exchange Traded Funds e tale acronimo viene utilizzato per quei fondi che replicano degli indici di mercato quotati su mercati regolamentati
LIFE CYCLE: un programma di investimento che permette di variare nel tempo la composizione dell'investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, favorendo una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale
Mercati regolamentati: sono i mercati iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'Art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dell'Art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si

possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.
OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati e i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org
Obbligazione Corporate: titolo di debito emesso da una società privata come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato
Rating: indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o Impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria; l'indicatore esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.
Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA, rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's)
SDD (addebito diretto SEPA): autorizzazione concessa all'Impresa dall'Aderente per addebitare i contributi sul proprio conto corrente
Turnover (tasso di rotazione del portafoglio): indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata, dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari e il patrimonio netto medio
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
- il **Documento sulla politica di investimento**
- i **Rendiconti della Gestione Separata** e dei **comparti del Fondo Interno Assicurativo** (e le relative relazioni)
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione

*tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.sara.it).*
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

I comparti - Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo. Caratteristiche

FUTURO&PREVIDENZA

- **Categoria del comparto**: garantito
- **Finalità della gestione**: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio o è ormai prossimo alla pensione
- **Garanzia**: presente, la garanzia prevede per la posizione individuale afferente alla Gestione Separata una misura annua di rivalutazione minima garantita dello 0% (dunque non è mai prevista una diminuzione della quota parte della posizione individuale) consolidando di volta in volta l'incremento ottenuto

***AVVERTENZA:** Le caratteristiche della garanzia offerta possono variare nel tempo. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, la Società comunicherà agli Aderenti interessati gli effetti conseguenti.*

- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:**
  - *Sostenibilità*: la Gestione Separata non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili

    *Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.*

  - *Politica di gestione*: orientata verso titoli di debito di medio lunga durata, è strettamente connessa alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività presenti in portafoglio vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività

- *Strumenti finanziari*: titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in quote di OICR
- *Categorie di emittenti e settori industriali*: emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- *Aree geografiche di investimento*: investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE

- **Benchmark:** Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato (da utilizzare come benchmark solo in termini di comparazione).

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

- **Categoria del comparto**: obbligazionario puro
- **Finalità della gestione**: la gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio termine e si rivolge pertanto a Aderenti con una media propensione al rischio
- **Garanzia**: assente
- **Orizzonte temporale:** medio periodo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:**
  - *Sostenibilità*: il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO del Fondo Interno non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili

*Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.*

  - *Politica di gestione*: la gestione viene attuata prevalentemente mediante investimenti diretti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, e in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
    È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite, fino a un massimo del 20% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente ed è caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
    È inoltre facoltà della Società utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
  - *Strumenti finanziari*: titoli obbligazionari e OICR
  - *Categorie di emittenti e settori industriali*: emittenti sovrani e societari
  - *Aree geografiche di investimento*: investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
- **Benchmark:** Bloomberg EuroAgg Treasury Total Return Index (LEATTREU Index) (*)

(*) dal 29 maggio 2026 (data di deposito della presente Parte della Nota Informativa) è stato adottato il nuovo indice di riferimento - Benchmark - qui riportato.

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

- **Categoria del comparto**: azionario
- **Finalità della gestione**: la gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo periodo e si rivolge pertanto a Aderenti con propensione al rischio molto alta
- **Garanzia**: assente
- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (superiore a 10 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:**

- *Sostenibilità*: il comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE del Fondo Interno non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili

*Consulta l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** per approfondire tali aspetti.*

1) *Politica di gestione*: la gestione viene attuata prevalentemente attraverso un'allocazione in strumenti finanziari diversificati, in prevalenza rappresentativi di capitale di rischio quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo azionario, con investimenti nei principali mercati finanziari mondiali. È prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. Gli investimenti

obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade)
  - *Strumenti finanziari*: titoli azionari, titoli obbligazionari e OICR
  - *Categorie di emittenti e settori industriali*: emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
  - *Aree geografiche di investimento*: il comparto non prevede una composizione geografica settoriale e valutaria predefinita, ma privilegerà emittenti dei paesi componenti il benchmark
- **Benchmark:** Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap - Price Return Index (DME Index) (*)

(*) dal 29 maggio 2026 (data di deposito della presente Parte della Nota Informativa) è stato adottato il nuovo indice di riferimento - Benchmark - qui riportato.

I comparti - Gestione Separata e Fondo Interno Assicurativo. Andamento passato

FUTURO&PREVIDENZA

Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA:	**05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025	**116.117.264,86** (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dall'Impresa Sara Vita.
La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti al fine di offrire all' Aderente la garanzia della restituzione dei contributi netti versati, misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%, nei seguenti casi:
- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Il periodo di osservazione è annuale ed è riferito ai 12 mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del valore di carico del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti, anche diversi dall'area Euro, per un valore non superiore al 20% del valore di carico del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).
L'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.
Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.
La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.
La politica di investimento dell'Impresa mira a mantenere un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di *performance* positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando in ogni caso a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti, utilizzando le consuete tecniche di misurazione e gestione dei rischi di investimento.
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2025**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Categorie di attività	**100%**
Titoli di Stato	**58,08%**
Obbligazioni ordinarie	**23,94%**
Titoli azionari quotati in euro	**0,09%**

OICR	**10,28%**
Liquidità e depositi a termine	**7,61%**

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito	**88,78%**	**Quote di OICR**	**11,12%**	**Titoli di capitale**	**0,10%**
Italia	**68,88%**	Italia	**0,78%**	Italia	**-**
Altri Paesi dell'Area euro	**19,35%**	Altri Paesi dell'Area euro	**3,47%**	Altri Paesi dell'Area euro	**0,10%**
Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**	Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**	Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**
Area globale	**0,55%**	Area Globale	**6,87%**	Area Globale	**-**

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	**7,61%**
Duration media	**6,99 anni**
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	**-**
Tasso di rotazione (*turnover*) del portafoglio(*)	**25,10%**

(*) a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati della Gestione Separata in confronto con il relativo *benchmark*.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui *(valori percentuali)*

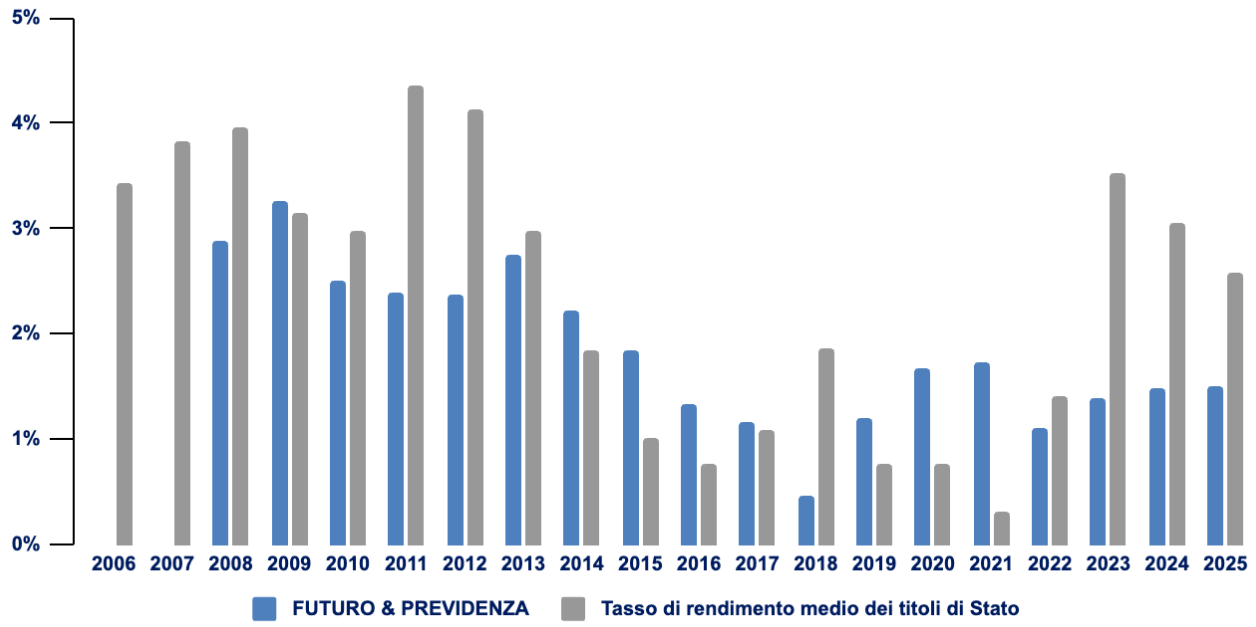

anni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
comparto			2,89%	3,26%	2,51%	2,39%	2,37%	2,75%	2,23%	1,84%
benchmark	3,44%	3,82%	3,97%	3,15%	2,98%	4,35%	4,13%	2,98%	1,84%	1,01%

anni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
comparto	1,33%	1,16%	0,46%	1,20%	1,67%	1,73%	1,10%	1,40%	1,48%	1,51%
benchmark	0,77%	1,09%	1,86%	0,76%	0,76%	0,31%	1,40%	3,52%	3,06%	2,59%

benchmark: tasso di rendimento medio dei titoli di Stato

AVVERTENZA: *I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.*

***Total Expenses Ratio* (TER): costi e spese effettivi**

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

anni	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti	1,35%	1,35%	1,35%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,02%	0,03%	0,02%
TOTALE PARZIALE	**1,37%**	**1,38%**	**1,37%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,40%	0,37%	0,35%
TOTALE GENERALE	**1,77%**	**1,75%**	**1,72%**

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente*

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

Data di avvio dell'operatività di COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EUROPEO:	**05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025	**4.342.606,60** (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dalla Società Sara Vita.

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita Spa. Non sono previste deleghe di gestione.

La valuta di denominazione è l'Euro.

L'Impresa è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento. Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori

- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

La gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio termine e si rivolge pertanto a Aderenti con una media propensione al rischio.
La gestione viene attuata prevalentemente mediante investimenti diretti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, e in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite, fino a un massimo del 20% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate.
Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente ed è caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2025**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario	**100%**
Titoli di Stato	**47,44%**
• Emittenti Governativi	**47,44%**
• Sovranazionali	**-**
Titoli Corporate (tutti quotati)	**-**
OICR	**52,56%**
Azionario	**-**
Equity	**-**
OICR	**-**

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito	**47,44%**	**Quote di OICR**	**52,56%**	**Titoli di capitale**	**-**
Italia	**13,79%**	Italia	**-**	Italia	**-**
Altri Paesi dell'Area euro	**33,65%**	Altri Paesi dell'Area euro	**52,56%**	Altri Paesi dell'Area euro	**-**
Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**	Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**	Altri Paesi dell'Unione Europea	**-**
Area globale	**-**	Area Globale	**-**	Area Globale	**-**

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	**5,98%**
Duration media	**5,66 anni**
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	**-**
Tasso di rotazione (*turnover*) del portafoglio(*)	**60,8%**

(*) *a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.*

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui *(valori percentuali)*

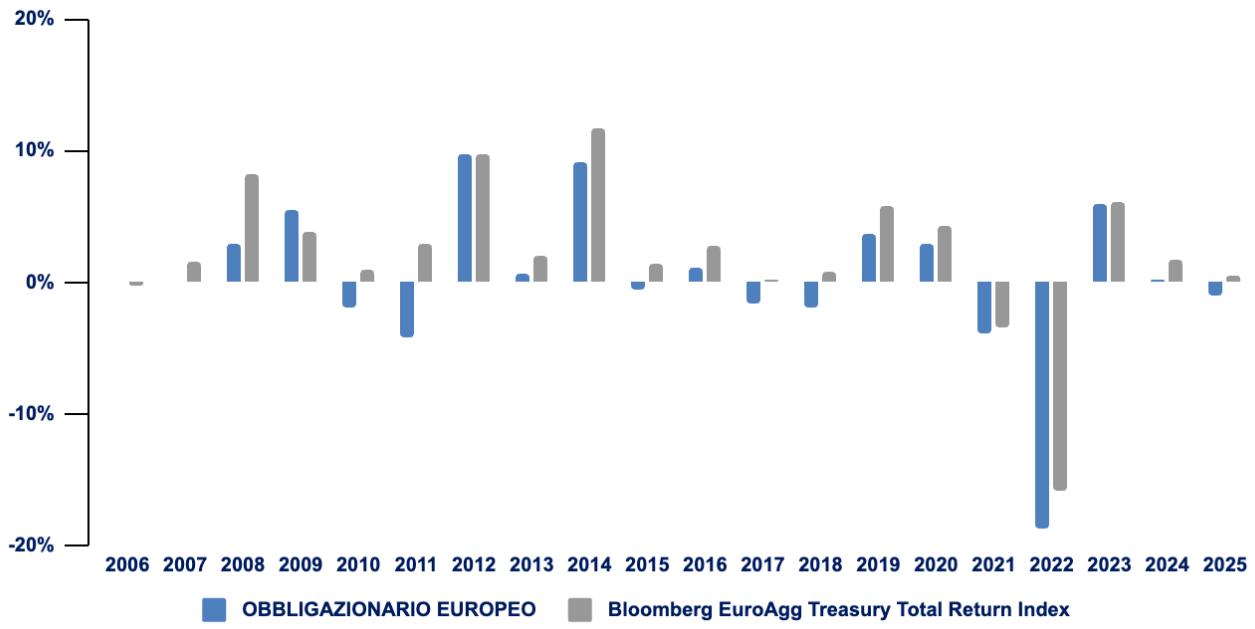

anni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
comparto			2,91%	5,5%	-1,98%	-4,17%	9,68%	0,66%	9,13%	-0,52%
benchmark	-0,22%	1,49%	8,26%	3,83%	1,01%	2,99%	9,79%	1,99%	11,62%	1,44%

anni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
comparto	1,16%	-1,55%	-1,97%	3,68%	2,90%	-3,95%	-18,70%	5,92%	0,14%	-0,97%
benchmark	2,81%	0,15%	0,85%	5,84%	4,27%	-3,46%	-15,78%	6,09%	1,68%	0,52%

benchmark: Bloomberg EuroAgg Treasury Total Return Index (LEATTREU Index)

AVVERTENZA: *I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.*

***Total Expenses Ratio* (TER): costi e spese effettivi**
Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

anni	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria			
di cui commissioni di gestione finanziaria	2,00%	2,00%	2,00%
di cui commis*sioni di incentivo*	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,18%	0,07%	0,06%
TOTALE PARZIALE	**2,18%**	**2,07%**	**2,06%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,62%	1,03%	**0,83%**
TOTALE GENERALE	**3,80%**	**3,10%**	**2,89%**

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente*

SARA PREVIFUTURO - COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE

Data di avvio dell'operatività di COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE:	**05/12/2007**
Patrimonio netto al 31/12/2025	**8.631.935,23** (in Euro)

Informazioni sulla gestione delle risorse
Le risorse sono interamente gestite dall'Impresa Sara Vita.

La gestione è improntata alla crescita del patrimonio nel medio-lungo periodo e si rivolge pertanto a Aderenti con propensione al rischio molto alta.
La gestione viene attuata in prevalenza (per almeno il 70%) tramite rappresentativi di capitale di rischio quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo azionario, con investimenti nei principali mercati finanziari mondiali. Il comparto non prevede una composizione geografica settoriale e valutaria predefinita, ma privilegerà emittenti dei paesi componenti il benchmark MSCI World Euro. È prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti.
Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (investment grade). Gli strumenti finanziari oggetto d'investimento potranno essere quotati e non nei mercati regolamentati, in base alle normative vigenti; l'investimento in strumenti non quotati sarà pari al massimo al 10% del patrimonio. È inoltre facoltà dell'Impresa utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli investimenti non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.
Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2025**.

Tav. 1 - Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario	
Titoli di Stato	-
• Emittenti Governativi	-
• Sovranazionali	-
Titoli Corporate (tutti quotati e *investment grade*)	-
OICR	-
Azionario	-

Equity	**1,51%**
OICR	**98,49%**

Tav. 2 - Investimenti per area geografica

Titoli di debito	**-**	**Quote di OICR**	**98,49%**	**Titoli di capitale**	**1,51%**
Italia	-	Italia	-	Italia	**0,50%**
Altri Paesi dell'Area euro	-	Altri Paesi dell'Area euro	**8,66%**	Altri Paesi dell'Area euro	**1,01%**
Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-
Area globale	-	Area Globale	**89,83%**	Area Globale	-

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	**1,38%**
Duration media	-
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (*turnover*) del portafoglio(*)	**25,8%**

(*) a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo *benchmark*.
Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.

Tav. 4 - Rendimenti netti annui *(valori percentuali)*

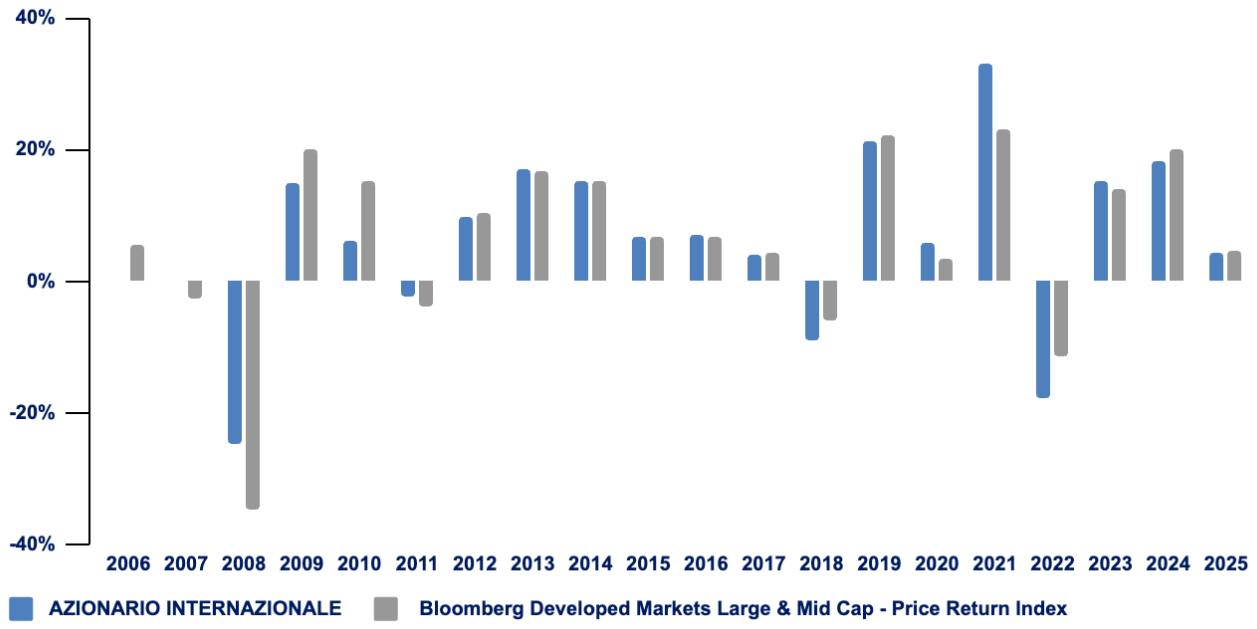

anni	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
comparto	-	-	-24,63%	14,97%	6,19%	-2,39%	9,91%	17,00%	15,32%	6,87%
benchmark	5,61%	-2,77%	-34,67%	19,95%	15,17%	-3,90%	10,32%	16,68%	15,35%	6,66%

anni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
comparto	6,99%	4,02%	-9,06%	21,22%	5,69%	33,10%	-17,75%	14,97%	18,28%	4,31%
benchmark	6,85%	4,47%	-5,99%	22,16%	3,53%	23,22%	-11,38%	14,06%	20,06%	4,62%

benchmark: Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap - Price Return Index (DME Index)

AVVERTENZA: *I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.*

***Total Expenses Ratio* (TER): costi e spese effettivi**

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

anni	2023	2024	2025
Oneri di gestione finanziaria			
di cui commissioni di gestione finanziaria	2,00%	2,00%	2,00%
di cui commis*sioni di incentivo*	-	-	-
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,18%	0,05%	0,03%
TOTALE PARZIALE	**2,18%**	**2,05%**	**2,03%**
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	1,62%	1,03%	0,83%
TOTALE GENERALE	**3,80%**	**3,08%**	**2,86%**

AVVERTENZA: *Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente*

sara

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma

06.8475.1

saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it

www.sara.it

Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 31/03/2026**)*

Parte II "Le informazioni integrative"

***Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

Scheda "Le informazioni sui soggetti coinvolti" *(in vigore dal 31/03/2026)*

Il soggetto istitutore

Sara Vita è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma.
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita e riassicurazioni vita con DMICA n. 16724 del 20/06/86.
L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV e V di cui all'Art.2, comma 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
L'Impresa fa parte del Gruppo Sara, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
È soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.
Il capitale sottoscritto è di Euro 76.000.000 ed è interamente versato.

Il **Consiglio di Amministrazione**, in carica per il triennio 2026/2028, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
RE Prof. Piergiorgio	Torino 25/06/1947	Presidente
LA RUSSA Avv. Antonino Geronimo Giovanni Maria	Milano 02/04/1980	Vice Presidente
ALESSI Avv. Carlo	Caltanissetta 28/04/1959	Amministratore
CAPUIS Avv. Giorgio	Venezia 01/02/1976	Amministratore
DI NICOLA Avv. Donatella	Palermo 18/02/1977	Amministratore
FUSCO Dr.ssa Giuseppina	Roma 02/10/1945	Amministratore
MAGNANO DI SAN LIO Avv. Maurizio	Catania 24/09/1958	Amministratore
RAFFIOTTA Avv. Edoardo Carlo	Piazza Armerina 14/11/1979	Amministratore
STAFFA Prof. Maria Sole	Roma 11/05/1971	Amministratore

Il **Collegio dei sindaci**, in carica per il triennio 2026/2028, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
DEL BUE Dr. Guido	Roma 03/11/1956	Presidente
JUCCI Prof. Dr. Piergiacomo	Roma 10/09/1964	Sindaco effettivo
PUDDU Avv., Laura	Carbonia (CA) 21/09/1978	Sindaco effettivo
DRAGONI Dr. Maurizio Angelo	Milano 14/07/1950	Sindaco supplente
FERRARI Prof.ssa Paola	Roma 24/08/1965	Sindaco supplente

Il Responsabile

Il Responsabile di **Libero Domani** è **Attilio Cupido**, nato a Francavilla a Mare (CH) il 10/05/1965.
L'incarico decorre dal 16 ottobre 2025 e ha durata triennale.

I gestori delle risorse

Le risorse della Gestione Separata sono gestite da **Sara Assicurazioni Spa**.

L'erogazione della rendita

L'erogazione della pensione è effettuata direttamente da Sara Vita.

La revisione legale dei conti

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la **KPMG S.p.A.** Via Curtatone, 3 - 00185 Roma.

La raccolta delle adesioni

Libero Domani è collocato da Sara Vita Spa e la raccolta è curata dalla sua Agenzia di direzione e dagli Agenti di Sara Vita Spa, appositamente autorizzati.

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 31/03/2026**)*

Appendice

"Informativa sulla sostenibilità"

Sara Vita Spa *è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.*
Relativamente alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - di seguito "prodotto finanziario" - si dichiara che:

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

SÌ I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento relative a questo prodotto finanziario. Sebbene il prodotto non promuova specifiche caratteristiche ambientali e/o sociali né persegua obiettivi di sostenibilità, si riconosce l'importanza dei fattori di sostenibilità, sia in termini di gestione responsabile degli investimenti sia per il loro potenziale impatto sul valore degli asset nel lungo periodo.

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO Il comparto non misura in maniera puntuale i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità, sebbene gli stessi siano misurati a livello societario. Le attuali politiche di gestione non definiscono azioni specifiche o obiettivi per i singoli PAI.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili
(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 31/03/2026**)*

Appendice

"Informativa sulla sostenibilità"

Sara Vita Spa *è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.*
Relativamente al Fondo Interno SARA PREVIFUTURO(*) - di seguito "prodotto finanziario" - si dichiara che:

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

SÌ I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento relative a questo prodotto finanziario. Sebbene il prodotto non promuova specifiche caratteristiche ambientali e/o sociali né persegua obiettivi di sostenibilità, si riconosce l'importanza dei fattori di sostenibilità, sia in termini di gestione responsabile degli investimenti sia per il loro potenziale impatto sul valore degli asset nel lungo periodo.

Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO Il comparto non misura in maniera puntuale i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di sostenibilità, sebbene gli stessi siano misurati a livello societario. Le attuali politiche di gestione non definiscono azioni specifiche o obiettivi per i singoli PAI.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili
(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)

(*) il Fondo Interno SARA PREVIFUTURO è composto dai comparti OBBLIGAZIONARIO EUROPEO e AZIONARIO INTERNAZIONALE

Libero Domani

sara vita
Società del Gruppo Sara

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
Istituito in Italia

Via Po, 20 - 00198 Roma
06.8475.1
saravita@sara.it info@sara.it
PEC saravita@sara.telecompost.it
www.sara.it

Supplemento alla Nota Informativa

*(**depositata presso la COVIP il 30/10/2026**)*

Le prestazioni pensionistiche

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	CARATTERISTICHE	PUNTI DI ATTENZIONE
PRESTAZIONE IN CAPITALE		
Erogazione: SARA VITA • fino al 50% della posizione individuale finale • in alcuni casi il 100%: a. se la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% della posizione individuale finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale b. per i "vecchi iscritti"	• liquidità immediata • libertà di utilizzo (per investimenti, acquisti, etc.)	• richiede capacità di pianificazione, gestione e investimento del capitale ricevuto • rischio di non utilizzare il capitale per la copertura dei bisogni nell'età pensionistica
PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA		
✓ Rendita vitalizia *Erogazione: SARA VITA* • l'ammontare della posizione individuale finale viene trasformato in una rendita vitalizia erogata per tutta la durata della vita	• protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) • tendenziale stabilità della rata di rendita, con importo della rata tendenzialmente garantito	• in caso di decesso, il capitale residuo non viene restituito
✓ Rendita vitalizia reversibile *Erogazione: SARA VITA* • rendita vitalizia che continua (in tutto o in parte) a favore del soggetto indicato dall'Aderente	• protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) e, in caso di decesso, tutela del soggetto indicato dall'Aderente • tendenziale stabilità della rata di rendita, con importo della rata tipicamente garantito	• importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia

✓Rendita certa e poi vitalizia *Erogazione: SARA VITA*	• rendita erogata, anche in caso di decesso, per un numero definito di anni, e successivamente vitalizia	• protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) e tutela del soggetto indicato dall'Aderente in caso di decesso nel periodo di certezza • tendenziale stabilità della rata di rendita, con importo della rata tipicamente garantito	• importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia
ALTRE PRESTAZIONI			
✓Rendita a durata definita *Erogazione: SARA VITA*	• prestazione erogata per un numero definito di anni pari o superiore alla vita attesa residua • l'importo della rata viene calcolato dividendo l'ammontare della posizione individuale disponibile alla data di liquidazione di ciascuna rata per il numero di rate ancora da erogare	• l'importo della rata periodica è tendenzialmente più alto di quello di una rendita vitalizia • in caso di decesso il capitale residuo è riscattabile dal soggetto indicato dall'Aderente	• non è prevista la copertura del rischio di longevità (nessuna rata in caso di sopravvivenza oltre la durata definita) • assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)
✓Prelievi liberamente determinabili *Erogazione: SARA VITA*	• prestazione con libertà di scelta di tempistiche e importi (questi ultimi nei limiti di un importo massimo che dipende dall'ammontare delle rate non prelevate di una rendita teorica a durata definita)	• libera disponibilità dell'ammontare della posizione individuale accumulata scegliendo il momento e l'importo dei prelievi (nei limiti dell'importo massimo prelevabile) • in caso di decesso il capitale residuo è riscattabile dal soggetto indicato dall'Aderente	• non è prevista la copertura del rischio di longevità • assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)
✓Erogazione frazionata *Erogazione: SARA VITA*	• prestazione erogabile per un numero definito di anni (non inferiore a 5) di importo a scelta	• liquidazione integrale della posizione individuale nell'arco temporale prescelto dall'Aderente (non inferiore a 5 anni) • in caso di decesso il capitale residuo è riscattabile dal soggetto indicato dall'Aderente	• non è prevista la copertura del rischio di longevità • assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata) • richiede capacità di pianificazione • rischio di non utilizzare il capitale per la copertura dei bisogni nell'età pensionistica • fiscalità meno conveniente rispetto alle altre prestazioni pensionistiche

Ulteriori informazioni che è utile conoscere prima di decidere

Prima di decidere, valuta attentamente i seguenti aspetti.

- a partire dal raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, e a condizione che tu abbia almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure tre anni se sei un lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione Europea), potrai scegliere quale tipo di prestazione ottenere con la tua posizione individuale.
  Non sei tuttavia obbligato ad accedere immediatamente a una PRESTAZIONE PENSIONISTICA; puoi mantenere la posizione in gestione presso il PIP e accedere alle prestazioni in un qualunque momento successivo
- con l'accesso a una prestazione pensionistica entri nella fase di erogazione
- una volta iniziata la fase di erogazione, la scelta di una PRESTAZIONE PENSIONISTICA non può essere modificata in seguito salvo, per le ALTRE PRESTAZIONI, nel caso in cui tu decida di trasformare il capitale residuo in una rendita vitalizia, anche trasferendolo presso un'altra forma pensionistica complementare

- nelle PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA l'ammontare della posizione individuale finale viene convertito in una rendita vitalizia, in base ai coefficienti di trasformazione utilizzati dall'impresa medesima.
  Le PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA hanno tendenzialmente importi di rate inferiori a quelli delle ALTRE PRESTAZIONI, in quanto vengono erogate anche in caso di sopravvivenza oltre la vita media attesa
- nelle ALTRE PRESTAZIONI l'ammontare della posizione individuale accumulata è gestito presso Libero Domani nel comparto del Fondo Interno/Gestione Separata da te scelto all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nella Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA.
  Nel corso del periodo di erogazione potrai cambiare comparto del Fondo Interno/Gestione Separata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di 12 mesi.
  Nella scelta, verifica che il profilo di rischio finanziario del comparto del Fondo Interno/Gestione Separata nel quale viene gestito l'ammontare della tua posizione individuale accumulata sia coerente con le tue aspettative
- non puoi combinare diverse tipologie di prestazioni, sia che si tratti di PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA o di ALTRE PRESTAZIONI. Puoi tuttavia combinare una qualsivoglia tipologia di prestazione con la richiesta di prestazione in capitale.
  Nella scelta, valuta se il capitale residuo che rimane ti consente di avere un importo della rata sufficiente a coprire le tue esigenze nell'età anziana
- nelle ALTRE PRESTAZIONI, al momento dell'esercizio dell'opzione dovrai necessariamente indicare il soggetto che può riscattare l'eventuale capitale residuo in caso di decesso. Tale scelta può essere successivamente modificata
- nella fase di erogazione non puoi esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (ad esempio, non potrai richiedere anticipazioni) né proseguire nella contribuzione (salvo il caso in cui instauri un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR).

Modalità di funzionamento delle ALTRE PRESTAZIONI

✓Rendita a durata definita *Erogazione: SARA VITA*	• la durata della rendita è determinata sulla base della speranza di vita all'età della richiesta della prestazione, così come individuata dalle tavole ISTAT utilizzate per il calcolo dei coefficienti della previdenza obbligatoria. Se lo ritieni puoi, tuttavia, richiedere una durata superiore (in tal caso, conseguentemente, l'importo delle rate sarà più basso) • puoi scegliere tra queste periodicità di pagamento della rata: annuale, semestrale, trimestrale, mensile. Non è previsto alcun importo minimo della rata di rendita • l'importo di ogni singola rata è determinato dal valore del capitale residuo alla data di erogazione, diviso per il numero di rate ancora da erogare. L'importo di ogni rata, quindi, varia in relazione ai risultati della gestione finanziaria. Nel Documento sulle rendite trovi indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo degli importi delle rate
✓Prelievi liberamente determinabili *Erogazione: SARA VITA*	• l'importo di un prelievo non può superare la somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica di durata pari alla vita attesa residua, in anni interi, al momento della richiesta della prestazione. Nel Documento sulle rendite trovi indicazioni dettagliate sulle modalità di calcolo del limite massimo prelevabile. Se lo ritieni, già in fase di accesso alla prestazione puoi richiedere un primo prelievo, nei limiti dell'importo della prima rata di rendita teorica • ogni prelievo diminuisce il capitale in gestione • il valore del capitale in gestione varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria • nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al limite previsto dalla normativa, verrà erogato l'importo massimo prelevabile alla data di erogazione
✓Erogazione frazionata *Erogazione: SARA VITA*	• la durata dell'erogazione è scelta dall'Aderente (il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni) • puoi scegliere tra queste periodicità di pagamento della rata: annuale, semestrale, trimestrale, mensile. Non è previsto alcun importo minimo della rata di rendita • ogni prelievo diminuisce il capitale in gestione • il valore del capitale in gestione varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria

⚠ ***AVVERTENZA:*** *puoi accedere a ciascuna delle prestazioni indicate compilando l'apposito* ***Modulo di richiesta*** *disponibile nell'****area pubblica*** *del sito dell'Impresa sara.it (nella pagina prodotto di Libero Domani); La scelta può essere effettuata dall'Aderente con una richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto. Infine, la richiesta può essere effettuata sia all'interno della propria area riservata che utilizzando l'app SaraConMe.*
Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'Art. 11, comma 3-bis del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005 n.252, è previsto dalle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli Aderenti di accedere alle nuove prestazioni, ma possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento (che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026).

I costi nella fase di erogazione

Prestazioni in rendita vitalizia

Ti verrà pagata periodicamente una rata di rendita vitalizia calcolata da Sara Vita sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita, come di seguito indicato:

✓ **Rendita vitalizia**	• 1,25%
✓ **Rendita certa 5 o 10 anni**	• 1,25%
✓ **Rendita reversibile**	• 1,25%

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita vitalizia viene rivalutata.
La misura annua di rivalutazione attribuita tiene conto dell'applicazione di un costo trattenuto da Sara Vita pari all'1%.

Altre prestazioni

Di seguito sono indicati i costi applicati alle differenti tipologie di ALTRE PRESTAZIONI:

✓**Rendita a durata definita**	• costo per accedere alla prestazione: non sono previsti costi
	• costo per l'erogazione della singola rata di rendita: 1,25%
	• *costo di gestione finanziaria:*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nella **Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA** viene applicato un costo trattenuto da Sara Vita pari all'1%*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nel **Fondo Interno SARA PREVIFUTURO** vengono applicati i costi indicati nella **Scheda 'I costi' - I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico***

✓**Prelievi liberamente determinabili**	• costo per accedere alla prestazione: non sono previsti costi
	• costo per l'erogazione della singola rata di rendita: 1,25%
	• *costo di gestione finanziaria:*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nella **Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA** viene applicato un costo trattenuto da Sara Vita pari all'1%*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nel **Fondo Interno SARA PREVIFUTURO** vengono applicati i costi indicati nella **Scheda 'I costi' - I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico***

✓**Erogazione frazionata**	• costo per accedere alla prestazione: non sono previsti costi
	• costo per l'erogazione della singola rata di rendita: 1,25%
	• *costo di gestione finanziaria:*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nella **Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA** viene applicato un costo trattenuto da Sara Vita pari all'1%*
	  • *sul capitale residuo che rimane in gestione nel **Fondo Interno SARA PREVIFUTURO** vengono applicati i costi indicati nella **Scheda 'I costi' - I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico***

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
- il **Documento sulle Rendite (integrato con le informazioni relative alle Altre prestazioni)**
- il **Documento sul Regime Fiscale.**

Tutti questi documenti sono nell'area pubblica del sito di Sara Vita (sara.it), nella pagina dedicata a Libero Domani.
*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Indice del Regolamento

Parte I) Identificazione e scopo del PIP
Art.1 - Denominazione
Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti
Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento
Art.4 - Regime del PIP
Art.5 - Destinatari
Art.6 - Scelte di investimento
Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni
Art.8 - Contribuzione
Art.9 - Determinazione della posizione individuale
Art.10 - Prestazioni pensionistiche e RITA
Art.11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art.13 - Anticipazioni
Art.13 bis - Prestazioni Accessorie

Parte IV) Profili organizzativi
Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile
Art.15 - Responsabile
Art.16 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti
Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari
Art.19 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali
Art.20 - Modifiche al Regolamento
Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
Art.22 - Operazioni di fusione
Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

REGOLAMENTO

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

Art.1 - Denominazione

1) **"Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione"**, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'Art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti

1) Il PIP è stato istituito da Sara Vita Spa, di seguito definita "Impresa", con provvedimento del 12/09/2013 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP
2) L'Impresa esercita l'attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data
3) Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
4) L'attività relativa al PIP è svolta in Roma, presso la sede dell'Impresa
5) L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Impresa è saravita@sara.telecompost.it.

Art.3 - Scopo

1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
   A tal fine l'Impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art.4 - Regime della forma pensionistica

1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

1) L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale
2) Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di 1 anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art.6 - Scelte di investimento

- Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati dall'Art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista dall'Art. 2 del citato decreto
- I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni
- La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Separata e/o al valore delle quote di un Fondo Interno Assicurativo detenuto dall'Impresa
- L'investimento delle risorse della Gestione Separata e/o del Fondo Interno Assicurativo è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'Art. 6, comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti
- È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite dall'Impresa, ovvero a un profilo LIFE CYCLE
- La politica d'investimento relativa a ciascuna Gestione Separata e a ciascun Fondo Interno Assicurativo, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, è descritta nella Nota informativa. La Nota Informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite dall'Impresa. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo LIFE CYCLE
- L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la Gestione Separata o il Fondo Interno Assicurativo, ovvero le combinazioni degli stessi, ovvero il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite dall'Impresa, ovvero il profilo LIFE CYCLE, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.

Art.7 - Spese

1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa sono a carico dell'Impresa
2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
   a) **spese relative alla fase di accumulo**:
      a.1) **direttamente a carico dell'Aderente**: spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
      a.2) **indirettamente a carico dell'Aderente**:
      - **con riferimento alla componente di Ramo I**: come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata
      - **con riferimento alla componente di Ramo III**: come commissione di gestione che incide in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno Assicurativo

   b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**: dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall'Impresa previste:
      b.1) in caso di **trasferimento ad altra forma pensionistica** ai sensi dell'Art.12 del presente Regolamento
   c) **spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia** di cui all'Art.11 del Regolamento
      c-bis) **spese alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia**
      c-bis.1) **spese per la gestione finanziaria** di cui alla lettera a.2), in relazione alla componente di Ramo I o Ramo III nei quali è investita la posizione individuale residua
   d) **spese e premi relativi alla prestazione accessoria** di cui all'Art.13 *bis* del Regolamento

   In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni
3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'Impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati
4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'Impresa
5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

Parte III) Contribuzione e prestazioni

Art.8 - Contribuzione

1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente
2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi di contribuire al PIP
3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento
5) La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni)
6) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni
2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a.1) e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione, a copertura della prestazione accessoria
3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente e/o in base al rendimento del Fondo Interno Assicurativo nella quale risulta investita

4) Il rendimento della Gestione Separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dall'Impresa ai sensi del precedente Art.7. Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I
   In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà dell'impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo
5) Il rendimento del Fondo Interno Assicurativo è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del Fondo Interno Assicurativo le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo
6) Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, di cui agli Artt. 10, 12 e 13, l'Impresa riconosce il rendimento così calcolato - ultimo rendimento annuo certificato alla data dell'esercizio delle prerogative individuali - per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione
7) Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nel Fondo Interno Assicurativo, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nel Regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, di cui agli Artt. 10, 12 e 13, l'Impresa riconosce su questa parte di posizione individuale il valore risultante alla prima data di valorizzazione utile successiva a quella in cui la stessa ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni
8) Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente
9) Nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art.10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 6, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche
2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale
4) L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
5) L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
6) La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'Aderente, nel comparto più prudente indicato nella Nota informativa. L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza
7) Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue
8) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 12 e 13, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica
9) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale
10) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della

posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata

11) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale
12) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
13) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

Art.11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale
2) L'Aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di rendita vitalizia di seguito indicate:
   - **una rendita vitalizia reversibile**: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e
   - **una rendita certa e successivamente vitalizia**: detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
   - **una rendita certa e successivamente vitalizia**: detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
3) I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione - allegato al Documento sulle rendite - e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi
4) Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che viene erogata sono effettuate dall'Impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5) In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
   a) **rendita a durata definita**: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del Beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'Aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso
   b) **prelievi liberamente determinabili**: detti prelievi possono essere richiesti dal Beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione
   c) **erogazione frazionata del montante accumulato**: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del Beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal Beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.
6) L'Impresa provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'Aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota Informativa.

6-bis) Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'Impresa per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6) può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'Impresa acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'Impresa procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7) Le prestazioni di cui al comma 5), lett. a), b) e c) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il Beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota Informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

8) L'Aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5), lett. a), b) e c) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del Beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'Aderente.
9) Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5), lett. a), b) e c), l'Aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA, ad eccezione della variazione del comparto / profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 7.
10) Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11) La Nota Informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5), lett. a), b) e c).

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP
2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
   b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
   c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
   d) riscattare l'intera posizione individuale, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, o riscattare fino all'intera posizione individuale, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione
3) Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d)
4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente
5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione
6) L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica
7) Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art.13 - Anticipazioni

1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
   a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
   b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
   c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze
2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento
3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate
4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale
5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi

momento
6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
7) L'Impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta . Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art.13-*bis* - Prestazioni accessorie

1) Il PIP prevede - come prestazione accessoria a quella pensionistica - un'Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti
2) L'adesione a tale prestazione è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP.
   Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

Parte IV) Profili organizzativi

Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile

1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa
2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa
3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS
4) L'Impresa è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art.15 - Responsabile

1) L'Impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'Art.5 comma 2 del Decreto
2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art.16 - Conflitti di interesse

1) La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1) L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa
3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato
4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.21 del presente Regolamento
5) La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa
6) L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a **Sara Vita Spa -** Via Po 20, 00198 Roma - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
   In caso di adesione mediante sito *web*, l'Impresa deve acquisire il consenso espresso dell'Aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso

7) L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione
8) Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari

1) L'Impresa mette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni
2) L'Impresa fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.19 - Comunicazioni e reclami

1) L'Impresa definisce le modalità con le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

Parte VI) Norme finali

Art.20 - Modifiche al Regolamento

1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP
2) L'Impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.21.

Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l'Impresa
2) L'Impresa comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti
3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.22 - Operazioni di fusione

1) Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima Impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 21 e con le modalità ivi previste.

Art.23 - Rinvio

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1) La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'Impresa di Assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "Impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente
2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile
3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa
4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente
2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
   a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
   b) l'incarico di amministratore dell'Impresa.

Art. 3 - Decadenza

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico;.viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa o di società controllanti o controllate
- Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'Impresa.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta
2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. L'Impresa garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo
3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'Impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1) Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP
2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
   a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su**:
      i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo avvengano nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento
      ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento
   b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
      i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa
      ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'Impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP
      iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del

PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività

c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari con riferimento ai controlli su:**
   i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti e dei Beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto
   ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti e dei Beneficiari indicate nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento
   iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e ai Beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari
   iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami
   v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale

3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti e ai Beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per la prestazione accessoria prevista dal Regolamento del PIP
4) Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1) Il Responsabile:
   a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa
   b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito
   c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2) Egli risponde verso l'Impresa e verso i singoli Aderenti e i Beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri
3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni di Assicurazione

comprensive di:

- Regolamento Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA
- Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PREVIFUTURO
- Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti

le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte sulla base della Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

I NOSTRI CONTATTI:

Intermediari di riferimento:

- nel caso appartenga alla rete agenziale Sara Vita (di seguito anche "rete agenziale") l'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto è facilmente individuabile d www.sara.it/agenzie-network
- nel caso appartenga ad un diverso partner distributivo di Sara Vita rivolgersi direttamente all'Intermediario con cui intrattiene il rapporto

Assistenza Clienti:

numero verde 800.095.095
(dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 19.00)

indirizzo mail
assistenza clienti

FAQ consulta le domande
frequenti www.sara.it/faqs

Le comunicazioni di Sara Vita:

Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto possono essere inviate da Sara Vita:

- tramite e-mail all'indirizzo fornito dall'Aderente
- via posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dall'Aderente
- utilizzando la Home Insurance - Area Personale dell'Aderente.

L'Aderente sceglie una delle tre modalità di comunicazione al momento della firma del Modulo di Adesione.
L'Aderente può anche cambiare la sua scelta nel corso della validità del contratto.

HOME INSURANCE E SARACONME

Per consultare e gestire il proprio contratto assicurativo in modo autonomo Sara Vita mette a disposizione dell'Aderente:

- la *Home Insurance* - Area Personale
- la App *SaraConMe*.

Nella sezione Area Personale presente in www.sara.it è possibile sia attivare l'account della Home Insurance che scaricare l'App SaraConMe.

Relativamente alla Home Insurance le modalità di registrazione sono descritte nella documentazione allegata al contratto.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CHE COS'È QUESTO CONTRATTO

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** disciplinano **Libero Domani** (di seguito anche "**contratto**") offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche "**Impresa**").

Libero Domani è un **Piano Individuale Pensionistico (PIP)** di tipo assicurativo, istituito e gestito da **Sara Vita Spa** (iscritto all'Albo COVIP n. 5092).

È un prodotto di previdenza complementare pensato per permettere agli Aderenti di costruire una pensione integrativa affiancata a quella pubblica.

Il codice tariffa di **Libero Domani** è **tar. 151**.

Libero Domani è una **multiramo**, composta da due distinte componenti:

- una prima componente fa parte dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per i quali l'Impresa **garantisce** la **prestazione**. Ogni anno la prestazione è rivalutata grazie al meccanismo della **partecipazione agli utili**, che si basa sul rendimento della **Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA** (di seguito anche "**Gestione Separata**")
- una seconda componente fa parte dei **contratti Unit Linked** - Ramo III - per la quale la **prestazione** è direttamente collegata al valore unitario delle quote dei due comparti del Fondo Interno Assicurativo **SARA PREVIFUTURO** (di seguito anche **Fondo Interno**); di conseguenza per questa componente l'Impresa non prevede alcuna garanzia della prestazione.

COME LEGGERE QUESTE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per rendere la lettura più semplice, nelle presenti Condizioni di Assicurazione sono stati inseriti i seguenti **box di consultazione** distinti in:

sezioni di colore grigio e in neretto: con informazioni che è importante tenere in considerazione.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

È, infine, sempre possibile consultare il sito **www.sara.it** , oppure consultare la app **SaraConMe**.

CONTATTI TRA IMPRESA E ADERENTE

Per quanto riguarda le informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa:

- **comunica all'Aderente, prima possibile e per iscritto, qualunque modifica dovesse intervenire durante il periodo di validità del contratto. Queste modifiche possono riguardare anche le variazioni normative successive al perfezionamento del contratto**
- **risponde per iscritto alle richieste dell'Aderente che riguardano il contratto.**
  La risposta dell'Impresa deve arrivare all'Aderente entro 20 giorni dal ricevimento delle richieste.

Al fine di permettere una migliore efficienza nella gestione del contratto è sempre preferibile che l'Aderente invii le richieste direttamente all'Intermediario con il quale è in contatto.

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**", istituito ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Libero Domani** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una **prestazione pensionistica complementare** a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.
L'Aderente è colui che si iscrive al Piano Individuale Pensionistico e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Libero Domani è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione pensionistica complementare (di seguito anche **prestazione**) è, infatti, determinato in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

Libero Domani è strutturato in due fasi distinte:

- **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione:
  - una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza

  ovvero
  - alla data in cui l'Aderente decide di beneficiare della prestazione a norma di legge.

  Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria **posizione individuale**
- **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al Documento sulle rendite che norma la conversione nella rendita vitalizia immediata rivalutabile e che illustra le diverse tipologie di rendita che l'Aderente può scegliere in alternativa a quella vitalizia immediata.

Questo Documento comprende il documento integrativo che illustra le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n.199 - che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005.
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazioni le nuove prestazioni pensionistiche - di seguito anche Altre prestazioni - sono:

- **Rendita a durata definita**
- **Prelievi liberamente determinabili**
- **Erogazione frazionata.**

Nella fase di adesione a **Libero Domani** l'Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo **facoltativo** - come **prestazione assicurativa accessoria** alla prestazione previdenziale, una **Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito definita anche "Assicurazione Temporanea".

Si rimanda all'Allegato delle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria.

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito anche Impresa) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni di Assicurazione
- da: Documento sulle Rendite, Documento sulle Anticipazioni, Documento sul Regime Fiscale
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Libero Domani si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza, relativamente alla caratteristiche peculiari del prodotto stabilite dalla normativa, sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.

Art.2 - Aderente e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Aderente**: la persona che stipula il contratto, aderisce alla forma pensionistica complementare e risulta essere il Beneficiario della prestazione previdenziale complementare
- **Beneficiario caso morte**: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione:
  - in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
  - in caso di decesso del Beneficiario (sempre coincidente con l'Aderente) di una delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto nel corso della fase di erogazione.

  L'Aderente può designare uno o più Beneficiari in proposta e nel modulo di richiesta delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto. Si rimanda all'Art. 35 per il dettaglio sul Beneficiario.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto

Libero Domani (tariffa **151**) è un contratto strutturato come un'Assicurazione a Vita Intera in forma di **Multiramo**, a premi ricorrenti - e con possibilità di versamento di premi integrativi e delle altre tipologie di premi previsti dal Decreto - articolata in due distinte componenti:

- **componente rivalutabile**: appartenente alla categoria dei **contratti rivalutabili** - Ramo I - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata **FUTURO&PREVIDENZA**
- **componente unit**: appartenente alla categoria dei **contratti unit** - Ramo III - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario della quota di un Fondo Interno Assicurativo (di seguito anche Fondo Interno), denominato **SARA PREVIFUTURO**, strutturato in due distinti comparti di investimento:
  - **OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**
  - **AZIONARIO INTERNAZIONALE**.

Entrambe le linee di investimento - FUTURO&PREVIDENZA e SARA PREVIFUTURO - sono dedicate esclusivamente alle forme pensionistiche complementari di Sara Vita.
I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte IX).

Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno

In fase di sottoscrizione del contratto l'Aderente sceglie - anche in base alla sua propensione al rischio - la ripartizione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno più adatta alle proprie esigenze.

Le ripartizioni tra le linee di investimento proposte dall'Impresa all'Aderente sono:

- due **Profili di Investimento** che guidano maggiormente l'Aderente nella scelta e che sono denominati:
  - **Profilo di Investimento BASE**
  - **Profilo di Investimento BILANCIATO**
- una combinazione scelta in autonomia dall'Aderente denominata **Scelta LIBERA**.

La ripartizione percentuale è dettagliata nella tabella che segue:

combinazioni di investimento	Gestione Separata	Fondo Interno (*)	
	FUTURO&PREVIDENZA	comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO	comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE
profilo di investimento BASE	70%	30%	
profilo di investimento BILANCIATO	40%	60%	
a Scelta LIBERA	min 0% max 100%	min 0% max 100%	

(*) le percentuali previste sono da allocare in entrambi i comparti a scelta dell'Aderente (possibile anche in uno solo dei due)

In fase di adesione a **LIBERO DOMANI** è prevista inoltre la possibilità di scegliere una soluzione, definita **LIFE CYCLE** (di cui di seguito), che permette di variare nel tempo la composizione dell'investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno.
La soluzione LIFE CYCLE è possibile solo nel caso in cui l'Aderente abbia scelto uno dei due Profili di Investimento e non è previsto in caso di **Scelta LIBERA**.
Nel successivo Art.29 si illustra con maggior dettaglio la ripartizione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno, nonché le caratteristiche del LIFE CYCLE.

Posizione individuale maturata

La **posizione individuale maturata** viene costituita via via in funzione di ciascun contributo corrisposto nel corso della fase di accumulo; essa è ottenuta come somma del:

- **capitale rivalutato**: afferente alla componente rivalutabile e relativo alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto rivalutabile
- **capitale variabile**: afferente alla componente unit e relativo alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato nella PARTE V - comparto unit.

La posizione individuale maturata rappresenta la base per il calcolo della:

- prestazione pensionistica, di cui all'Art.5
- liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.9
- prestazione erogata in caso di RITA, di cui all'Art.8
- liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, illustrati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale
- LIFE CYCLE, operazioni di *switch* e riallocazioni del flusso contributivo, illustrati nella PARTE VII - ulteriori facoltà.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **Gestione Separata:**
  - **le prestazioni sono contrattualmente garantite dall'Impresa**
  - **le liquidazioni previste dal contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa**
- **Fondo Interno: l'Aderente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.**

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, l'Aderente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

Art.4 - Età dell'Aderente

Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite inferiore di età dell'Aderente.
In ogni caso l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa:

- a coloro a cui manchi **meno di 1 anno** al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza
- ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico.

PARTE II - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Art.5 - Prestazione pensionistica

Ai sensi dell'Art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla **prestazione prevista** dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- **abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel proprio regime obbligatorio di appartenenza**. Ai sensi dell'Art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- **siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari**. Il predetto termine è **ridotto a 3 anni** per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione europea.

Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme pensionistiche complementari sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati in precedenza in altre forme e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.

Nel momento in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione, l'Impresa determina la **posizione individuale maturata** quale risulta alla data di accesso alla prestazione.

L'Aderente deve richiedere espressamente all'Impresa la liquidazione della propria posizione individuale maturata e può richiederla sia direttamente che per il tramite dell'Intermediario.
Oltre a ciò può richiederla sia effettuando la richiesta dalla sua Area Personale che dall'app SaraConMe.

Ai sensi dell'Art.11 commi 3 e 3-*bis* del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

a) **in forma di capitale**, fino ad un **massimo del 50%** della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
b) **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**

c) **in forma di rendita a durata definita**
d) **in forma di prelievi liberamente determinabili**
e) in forma di erogazione frazionata
f) **in forma di capitale per l'intero ammontare residuo,** in caso di morte del Beneficiario di una delle prestazioni previste ai punti c), d) ed e).

La prestazione prevista al punto b) viene di seguito definita **rendita vitalizia** mentre le due prestazioni previste ai punti c), d) ed e) vengono di seguito definite **Altre prestazioni**.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dall'Impresa la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale (nei limiti massimi previsti del 50%)

Nel caso egli non effettui alcuna scelta viene erogato in rendita vitalizia il 100% della posizione individuale maturata.
Inoltre l'Aderente può scegliere, in luogo della rendita vitalizia, che la prestazione pensionistica possa essere erogata in una delle tre prestazioni previste ai punti c), d) ed e) e definite Altre Prestazioni.

Mentre la tipologia di prestazione in capitale di cui alla lettera a) (prestazione in capitale) può essere abbinata a una delle qualsiasi prestazioni che vanno dalla lettera b) alla lettera e), le tipologie di prestazione alle lettere c), d) ed e) (Altre prestazioni) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia di cui alla lettera b) e non sono tra loro cumulabili.
Inoltre, le Altre prestazioni non possono essere revocate dall'Aderente una volta scelte, salvo il caso in cui l'Aderente opti successivamente nel convertire il montante residuo in gestione in una rendita vitalizia.

L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile in qualsiasi momento, anche trasferendo il montante residuo mantenuto in gestione presso un'altra forma pensionistica complementare, per beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

La scelta può essere effettuata dall'Aderente con una richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Infine, la richiesta può essere effettuata sia all'interno della propria Area Riservata che utilizzando l'app SaraConMe.

Trascorsi 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, l'Impresa eroga la prestazione in forma di capitale di cui al punto a); per la prestazione in forma di rendita vitalizia di cui al punto b), l'Impresa inizia l'erogazione - sempre che sia stata consegnata all'Impresa tutta la documentazione necessaria - in base ai mesi previsti dal frazionamento della rendita stessa (ad esempio se la rata viene corrisposta trimestralmente la prima rata verrà riconosciuta dopo 3 mesi dalla richiesta).
Per le prestazioni di cui ai punti c), d) ed e), l'Impresa eroga le prestazioni con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
In riferimento alle Altre Prestazioni, **il montante residuo è mantenuto in gestione** in Libero Domani nel comparto del Fondo Interno/Gestione Separata scelto dall'Aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazione, nella Gestione Separata.

Nel momento in cui l'Aderente richiede una delle prestazioni previste all'Art.11 del Decreto - siano esse prestazione in capitale, in rendita o Altre prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo - si entra nella fase di erogazione e conseguentemente vengono meno alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo, come la possibilità di versare ulteriore contribuzione, di richiedere il trasferimento, le anticipazioni, RITA e il riscatto.
Nel caso sia stata scelta una delle Altre Prestazioni previste ai punti c), d) ed e) resta valida la possibilità di richiedere l'operazione di switch - previsto sul montante residuo in gestione - tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno, o viceversa.
L'operazione di switch è possibile se e solo se viene rispettato il periodo minimo di partecipazione, pari a 12 mesi a decorrere dalla scelta di una delle Altre prestazioni previste del presente articolo.

Art.6- Prestazione in forma di capitale

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 e dell' Art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Libero Domani** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione in forma di capitale della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il **70% della posizione individuale maturata in rendita**, così come determinata all'Art.1 del **Documento sulle rendite** e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335

- l'Aderente risulti, **entro la data 29 aprile 1993**, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Art.7 - Prestazione in forma di rendita vitalizia e Altre prestazioni

L'Impresa determina la prestazione in forma di **rendita vitalizia** - al netto, dunque, dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale - applicando alla quota parte della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita** determinato in funzione:

- dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della rateazione - annuale, semestrale, trimestrale o mensile - prescelta, relativamente all'erogazione.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

L'erogazione della rendita è da intendersi come posticipata.

L'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione in **rendita vitalizia** venga erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità scelta a suo tempo dall'Aderente - finché resta in vita l'altro soggetto (seconda testa).

In luogo della **rendita vitalizia**, al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'Aderente ha la facoltà di scegliere - con una richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - che la prestazione venga erogata in una delle **Altre prestazioni** previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto:

- **rendita a durata definita:** è una rendita erogata per un predeterminato numero di anni sulla base della vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'Aderente al momento dell'esercizio della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione residente. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto. Qualora l'Aderente ne faccia esplicita richiesta la rendita a durata definita può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dell'Aderente all'età di esercizio dell'opzione, con il rischio che la durata della vita dello stesso sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile.
  La rendita a durata definita viene corrisposta con **cadenza annuale, semestrale, trimestrale e mensile**, e non è previsto alcun importo minimo
- **prelievi liberamente determinabili**: detti prelievi possono essere tempo per tempo richiesti, con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica, nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita. Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.
  L'importo massimo prelevabile in ogni momento è quindi pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita definita teoriche maturate e la somma dei prelievi già effettuati; a partire dalla decorrenza dell'anno dell'ultima rata di rendita definita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo. Non è previsto alcun intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, così come non è previsto alcun importo minimo
- **erogazione frazionata**: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del Beneficiario. Su richiesta dell'Aderente la prestazione può essere erogata per una durata liberamente scelta dall'Aderente stesso e che non può essere inferiore a 5 anni. L'erogazione frazionata del montante viene corrisposta con **cadenza annuale, semestrale, trimestrale e mensile**, e non è previsto alcun importo minimo. Al momento dell'esercizio dell'opzione l'Aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicità dell'erogazione.

Come previsto dall'Art.11 comma 3-*quinquies* del Decreto, in caso di decesso del Beneficiario (sempre l'Aderente) nel corso della fase di erogazione di una delle Altre prestazioni (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata), il montante residuo è riscattato dal/dai Beneficiario/i designati dallo stesso Aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, nel relativo Modulo di richiesta.

Si rimanda al Documento sulle Rendite per un maggior dettaglio sulle caratteristiche, modalità e tempistica di erogazione delle prestazioni.

Art. 8 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

Ai sensi dell'Art.11 comma 4 è data facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
- abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
- possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,

di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata** - **RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni**.

Ai sensi dell'Art.11 comma 4-*bis*, nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata** - **RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (5 anni)
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca: ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.

La RITA è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA, il riscatto e l'anticipazione, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica

La RITA viene corrisposta all'Aderente con **cadenza trimestrale**.

Art.9 - Prestazione liquidata in caso di decesso dell'Aderente nella fase di accumulo e Prestazione liquidata in caso di decesso del Beneficiario (sempre coincidente con l'Aderente) delle Altre prestazioni nella fase di erogazione

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo il contratto si risolve e l'Impresa garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.35 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso.

Tale importo risulta essere pari a:

- **capitale rivalutato**, quale risulta alla data di decesso, per la quota parte dei contributi destinati alla Gestione Separata
- **capitale variabile**, determinato il giorno di riferimento utile per il decesso (si rimanda all'Art 21) **maggiorato dell'1% per la quota parte dei contributi destinati al Fondo Interno**
  La maggiorazione è riconosciuta nel caso in cui dal decesso dell'Aderente siano trascorsi **almeno 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di decesso del Beneficiario (sempre coincidente con l'Aderente) delle Altre prestazioni durante la fase di erogazione, il contratto si risolve e l'Impresa garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.35 - la liquidazione di una prestazione pari al montante residuo maturato, quale risulta alla data del decesso.

Tale importo risulta essere pari a:

- **montante residuo tenuto in gestione rivalutato**, quale risulta alla data di decesso, per la quota parte dello stesso destinato alla Gestione Separata
- **capitale variabile**, determinato il giorno di riferimento utile per il decesso (si rimanda all'Art 21) **per la quota parte dello stesso destinato al Fondo Interno**.

La maggiorazione, attiva solo nella fase di accumulo, non può mai essere superiore a Euro 50.000.
Essa viene riconosciuta:

- **nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato di seguito sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza)**
- **senza limitazioni nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza (Art.10) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.**

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente unit)

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente unit collegata al Fondo Interno, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente rivalutabile collegata alla Gestione Separata.

L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione**, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO

Art.10 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

l contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:

- la sottoscrizione del modulo di adesione e della polizza
- il pagamento del contributo di perfezionamento.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione del contratto.
Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.

Art.11 - Durata

Ai sensi dell'Art.11 comma 2 del Decreto la **durata del contratto** - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - **coincide con la vita dell'Aderente**.

Nella **fase di accumulo** la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.
È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all'Art.12.

La durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione europea.

Nella **fase di erogazione** della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente nel caso in cui decida di percepire la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.
Qualora l'Aderente scelga di percepire una delle tre prestazioni previste nelle Altre prestazioni, la durata della fase di erogazione è pari a:

- un numero prefissato di anni interi pari o superiore alla vita attesa residua dell'Aderente al momento della richiesta, così come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione italiana in riferimento alle prestazioni di rendita a durata definita e dei prelievi liberamente determinabili
- un numero di anni liberamente scelto dall'Aderente e che non può essere inferiore a 5, nel caso della prestazione di erogazione frazionata.

Si rimanda, per un maggior dettaglio al **Documento sulle rendite**.

Art.12 - Prosecuzione volontaria

Ai sensi dell'Art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l'adesione a **Libero Domani** a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.

**L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.
In ogni caso l'Aderente continua ad avere la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione pensionistica.**

Art.13 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.
L'Impresa restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.
La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.10, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa restituisce all'Aderente un importo pari alla somma di:

- **componente rivalutabile**: la quota parte dei versamenti corrisposti afferenti alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
- **componente unit**: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all'Art. 22 - maggiorato del costo applicato sui versamenti e al netto della componente dello stesso riferito al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

In entrambi i casi si effettua la revoca o il recesso anche per l'eventuale quota parte di premio annuo costante dell'Assicurazione Temporanea, sempre relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione a Libero Domani. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Relativamente alla componente unit l'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (al 10°, 20° e ultimo giorno del mese, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

PARTE IV - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art.14 - Contributi

Ai sensi dell'Art.8 del Decreto, in generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità.

La comunicazione all'Impresa può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, ovvero effettuata sia all'interno della propria Area Riservata sia utilizzando l'app SaraConMe.

Non esiste alcun importo minimo del contributo.

Libero Domani prevede le seguenti **tipologie di contributo**:

- **premio ricorrente**: premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto. Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo**: premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento**: importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro**: importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.26.

Indicizzazione del premio ricorrente

Relativamente al **solo premio ricorrente** l'Aderente può richiedere all'Impresa di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.
Ad ogni ricorrenza annuale successiva alla richiesta, il premio ricorrente viene automaticamente ricalcolato - su base annua - della percentuale prescelta.
Tale scelta può essere effettuata dall'Aderente:

- alla data di adesione
- almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio ricorrente.

Per attivare tale scelta è necessario inviare all'Impresa una comunicazione scritta.
Sempre con comunicazione scritta, l'Aderente ha la possibilità di revocare la propria decisione almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione all'Impresa può essere inviata anche:
- per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto
- effettuando una richiesta tramite la propria Area Personale
- effettuando una richiesta tramite l'app SaraConMe.

Resta valida, per l'Aderente, la facoltà di decidere di non indicizzare il premio ricorrente.

Prosecuzione della contribuzione

Ai sensi dell'Art. 8 comma 11 del Decreto, l'Aderente che decide - come indicato al precedente Art.12 - di proseguire l'adesione a Libero Domani può scegliere di continuare a versare i contributi.

Oltre alle tipologie di premio illustrate, il Decreto prevede anche la possibilità di far confluire il proprio TFR e di versamento di contributi datoriali, come di seguito illustrato.

Trattamento di Fine Rapporto

Ai sensi dell'Art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo di cui sopra indicate, i **lavoratori dipendenti** possono corrispondere il flusso in maturazione del **TFR - trattamento di fine rapporto**, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.
L'Aderente può aderire a **Libero Domani** per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

Contributo datoriale

Relativamente ai **lavoratori dipendenti**, i **datori di lavoro** possono contribuire con il versamento di **contributi datoriali**.

Prestazione Assicurativa Accessoria

Se l'Aderente sceglie l'Assicurazione Temporanea - di cui all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del:
- contributo relativo alla prestazione previdenziale
- premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea.

In tal caso la facoltà dell'Aderente di ridurre l'importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea, a meno di sospensione della stessa.

Modalità di versamento

Ciascun versamento può essere corrisposto con le modalità di seguito indicate:
- **premio ricorrente, integrato con il premio annuo costante della Prestazione Assicurativa Accessoria (nel caso sia stata scelta):**
  - **alla data di perfezionamento del contratto**:
    - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
    - uno dei seguenti mezzi di pagamento: ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico
  - **alle successive date di ricorrenza**:
    - **nel caso in cui la periodicità prescelta sia annuale**:
      - una delle modalità previste per il versamento alla data di perfezionamento
      - addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD
    - **nel caso in cui la periodicità prescelta sia semestrale, trimestrale o mensile**: addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD
- **versamento diverso da premio ricorrente**: viene corrisposto con una delle modalità previste per il versamento alla data di perfezionamento del contratto.

Qualsiasi sia la scelta della modalità di pagamento i mezzi di pagamento devono essere intestati all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità.

Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale Sara, le modalità di pagamento previste sono le seguenti:
- **alla data di perfezionamento del contratto o in caso di versamento aggiuntivo**: ordine di bonifico all'Impresa sul conto direzionale dedicato
- **alle successive date di ricorrenza, indipendentemente dalla periodicità**: addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD

Qualora l'addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all'Impresa, essa comunica tale circostanza all'Aderente specificando che l'importo che risulta insoluto e gli importi successivi - premio o rata di premio - devono essere corrisposti all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto o, se l'Intermediario non appartiene alla Rete Agenziale Sara, devono essere corrisposti all'Impresa tramite ordine di bonifico su conto direzionale dedicato.
Infine, a giustificazione del mancato pagamento, l'Aderente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sull'Aderente.
Non è ammesso il pagamento in contanti.

Risoluzione del contratto

Qualora nel corso della partecipazione a Libero Domani l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese indirettamente a carico dell'Aderente - rendimento trattenuto - l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.15 - Spese

Fase di accumulo

componente rivalutabile: su tutti i contribuiti - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una **spesa direttamente a carico dell'Aderente** pari al 3% del contributo stesso.
Sul patrimonio della **Gestione Separata** viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale del 6,75%	risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento
se minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%	**risulta essere pari all'1,35%** modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1,35%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione Separata in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31 dicembre di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.19.

componente unit: sul patrimonio del **Fondo Interno Assicurativo** - per entrambi i comparti - viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita commissione di gestione, pari al:
- **comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**: **2%** del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione
- **comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE**:
  - **2%** del patrimonio gestito e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione
  - è prevista inoltre una commissione di *overperformance* pari ad un valore massimo del 10% della maggiore *performance* rispetto al benchmark da inizio anno, calcolata e prelevata annualmente.

Tale commissione di gestione:
- viene applicata in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- viene prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno
- viene calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall'Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 1,6% su base annua. Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di **trasferimento ad altra forma previdenziale complementare**, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.

Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:
- riscatto
- anticipazione
- RITA
- trasferimento ad altra forma previdenziale complementare in caso di perdita dei requisiti
- decesso dell'Aderente

ovvero per operazioni quali:
- LIFE CYCLE
- *switch*
- riallocazione del flusso contributivo.

Prestazione Assicurativa Accessoria
Per il dettaglio sulle spese della Temporanea Caso Morte si rimanda all'allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Fase di erogazione
Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al **Documento sulle rendite**.

PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E *HOME INSURANCE*

Art.16 - Comunicazioni dell'Impresa all'Aderente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto all'Aderente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte dell'Aderente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda all'Aderente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Documentazione rilasciata dall'Impresa all'Aderente
L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:
- **documento di polizza**: a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea.
  Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto
- **quietanza**: a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. La quietanza viene rilasciata all'Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall'addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD; in caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell'addebito
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento**: a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro.
  Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del versamento
- **lettera di conferma dell'investimento**: viene consegnata all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (anche per *switch* e riallocazione)
- **lettera di conferma dell'investimento per il premio integrativo**: viene consegnata - a fronte di ogni eventuale versamento - all'Aderente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote
- **comunicazione in caso di perdite**: viene consegnata all'Aderente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Questi ultimi tre documenti sono inviati dall'Impresa nel caso in cui sia presente una quota parte della posizione individuale maturata investita nel Fondo Interno.
In questi documenti - ad eccezione di quello in caso di perdite - vengono indicati, tra l'altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito, distintamente per le diverse componenti - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.

Informativa periodica
Annualmente l'Impresa invia all'Aderente una **informativa periodica**, denominata **Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche - fase di accumulo**, con, tra l'altro, il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

Area Riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'Area Riservata presente nella *home page* di www.sara.it.
L'Area Riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:
- **ottenere informazioni riguardo a**:
  - Condizioni di Assicurazione sottoscritte
  - stato dei pagamenti
  - premi non dedotti
  - valore della posizione individuale maturata
  - evoluzione della posizione maturata (con visualizzazione di eventuale numero di quote e valori delle quote stesse)
  - esercizio di prerogative individuali (anticipazioni, trasferimenti, riscatto, RITA)
  - opzioni di rendita esercitabili
  - se indicati, i riferimenti anagrafici dei Beneficiari
  - eventi societari di particolare rilevanza (presenti nella sezione NOVITÀ)
  - ogni altro eventuale elemento utile a fornire all'Aderente un'informativa completa e personalizzata (presente nella sezione NOVITÀ)

- **effettuare le seguenti richieste di**:
  - pagamento del premio ricorrente
  - richiesta di indicizzazione del premio ricorrente o interruzione dell'indicizzazione
  - liquidazioni (prestazioni pensionistiche, riscatto totale o parziale, anticipazioni)
  - richieste di variazioni (*switch*, allocazione futura contributi, LIFE CYCLE)
  - modifica dati personali
  - valutazione della coerenza delle scelte di investimento, che si risolve sottoponendo all'Aderente (almeno ogni 3 anni) il questionario di autovalutazione di cui alla Nota Informativa
  - realizzazione di simulazioni personalizzate.

Infine, l'Aderente può ricevere nella sua Area Riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
La documentazione e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

L'accesso alla propria Area Riservata viene mantenuto fino ai 6 mesi successivi la chiusura del contratto e durante questo periodo l'Aderente può continuare ad accedere e scaricare i suoi documenti.
Comunque, l'Impresa, ovvero l'Intermediario presso cui è assegnato il contratto, mantengono archiviata la documentazione e le comunicazioni per i 10 anni successivi alla chiusura della posizione in modo da permettere all'Aderente di poterne eventualmente chiedere copia.

Per accedere alla propria Area Riservata l'Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una *password*: al primo accesso la *password* corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva *password*.

Oltre alla propria Area Riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.

PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Art.17 - Determinazione della posizione individuale

Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art. 14.
A fronte di ciascun contributo versato l'Impresa determina il **contributo investito**, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente.

Ciascun contributo investito viene ripartito tra la Gestione Separata e i due comparti del Fondo Interno secondo una determinata ripartizione percentuale che egli stesso sceglie alla data di sottoscrizione del modulo di adesione in base, anche, alla sua propensione al rischio.
I due **Profili di Investimento** - **BASE** e **BILANCIATO** e la scelta **LIBERA** nei quali l'Aderente può ripartire la sua posizione individuale sono illustrati all'Art. 3.

La ripartizione di ciascun versamento determina:
- la **componente rivalutabile**: il **capitale assicurato iniziale** rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- la **componente unit**: il **capitale variabile**, funzione del numero e del valore unitario del numero delle quote possedute in ciascun comparto del Fondo Interno, dove le quote dipendono, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione.

La **posizione individuale** rappresenta la base per il calcolo:
- della **prestazione previdenziale** a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione
- della **liquidazione nei casi previsti dal Decreto**: riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, RITA, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- della **liquidazione in caso di decesso** dell'Aderente.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali rivalutati** afferenti a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo.

Art.18 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale

La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:
- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31 dicembre precedente la data

dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei contributi investiti, così come definiti all'Art.14, corrisposti dal 1° gennaio dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso
- a ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in base all'ultimo rendimento certificato; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31 dicembre e la data dell'evento stesso

Per data dell'evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati nella PARTE VI - liquidazione della posizione individuale.

Art.19 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua:
- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Fase di accumulo

A) misura annua di rivalutazione

il **31 dicembre di ogni anno** tale quota parte della posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:
- l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento** - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente.
  Relativamente alla prima rivalutazione la quota parte del contributo investito viene rivalutata applicando ad essa il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31 dicembre successivo
- la **misura annua di rivalutazione** riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:
  - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dall'Impresa, pari all'80%
  - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dall'Impresa, pari a 1,35 punti percentuali (livello di tasso medio di rendimento alla data di redazione del presente SET INFORMATIVO)
  - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

misura annua di rivalutazione minima garantita

l'Impresa riconosce una **misura annua di rivalutazione minima garantita** pari allo 0%.

L'Impresa ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

B) rivalutazione della posizione individuale

al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.
Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con **informativa periodica** annuale.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al **Documento sulle rendite**.

Art. 20 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata

Come indicato al precedente Art. 15, annualmente l'Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una **commissione di gestione**, definita anche **rendimento trattenuto**, pari all'**1,35 %**.

Se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).

componente unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

La quota parte della **posizione individuale** è data dalla somma dei **singoli capitali variabili** afferenti a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo.
Il Fondo Interno si compone di due comparti denominati:

- **comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO**
- **comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE**.

Ciascun comparto è alimentato in funzione della strategia di investimento prescelta dall'Aderente, così come illustrato all'Art.3.
Per facilità di lettura, di seguito, si indica - se non espressamente necessario - genericamente Fondo Interno intendendo sempre i due comparti distinti.

Art. 21 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nei due comparti del Fondo Interno, in base alla percentuale di allocazione stabilita dal Profilo di Investimento scelto ovvero in base alla propria scelta LIBERA o al LIFE CYCLE, la quota parte di ciascun versamento netto.
Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.

Definite:
a) la quota parte del versamento netto investito, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
b) il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all'Art.22,
dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il **numero di quote**.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.
Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.
Per la determinazione del capitale variabile l'Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - di seguito definito **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all'Art.15.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.
Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza decadale (10 e 20 e ultimo giorno di ciascun mese): nel caso in cui il giorno indicato fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa www.sara.it.

Art. 22 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione**: il giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del valore complessivo di entrambi i comparti del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo stesso, è il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese.
  Se i giorni 10, 20 risultassero festivi o con Borse Valori chiuse, il giorno di valorizzazione utilizzato è il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, mentre, se risultasse festivo o con Borse Valori chiuse l'ultimo giorno del mese, il giorno di valorizzazione è il primo giorno lavorativo immediatamente precedente
- **giorno di riferimento**: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.

La tabella che segue illustra la corrispondenza tra il giorno di riferimento e la tipologia di richiesta effettuata:

data di richiesta		giorno di riferimento
dall' 1 al 10 del mese	→	il giorno 20 del mese
dall' 11 al 20 del mese	→	l'ultimo giorno lavorativo del mese
dall' 21 all'ultimo giorno lavorativo del mese	→	il giorno 10 del mese successivo

La tipologia di richiesta riguarda:
- perfezionamento di ciascuna tipologia di contributo, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale, anticipazione, trasferimento ad altra forma
- ricevimento della richiesta di switch o di riallocazione del flusso contributivo
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.
Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno - non festivo e con Borsa Valori aperta - in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Aderente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all'Art.32.

L'Aderente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Art. 23 - Commissione di gestione da applicare al NAV

Come indicato al precedente Art. 15, la commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al **2% su base annua** e viene:
- applicata ad ogni decade in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso, l'Impresa si impegna a sottoscrivere OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - con commissioni al massimo pari a 1,6% su base annua.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.

PARTE VI - LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE: RISCATTO, ANTICIPAZIONE,TRASFERIMENTO

Art.24 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera c) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art.3, nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
In luogo dell'esercizio del riscatto totale, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Libero Domani, anche in assenza di contribuzione.
Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di chiedere il riscatto dell'intera posizione ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.
Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.

Art.25 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale

Ai sensi dell'Art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:
- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi

- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dall'Impresa all'atto della liquidazione.

Art.26 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione

Ai sensi dell'Art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- **decorsi 8 anni di adesione** a forme pensionistiche complementari:
  - **per un importo non superiore al 75% della posizione**: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
  - per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.
Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate.
In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito **premio da reintegro**.

Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.
Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dall'Impresa all'atto della liquidazione.

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione si rimanda al **Documento sulle anticipazioni**, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.27 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'Art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere all'Impresa il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- **trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione** alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una **spesa pari a Euro 50**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora per l'Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, **non viene applicata alcuna spesa**
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una **spesa pari a Euro 50**. In tal caso in luogo dell'esercizio del trasferimento, l'Aderente può proseguire la partecipazione a Libero Domani anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente
- **senza alcun vincolo temporale**, qualora il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
- **senza alcun vincolo temporale**, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del **Documento sulle rendite**, e di modifiche delle caratteristiche di Libero Domani; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.33, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto. Tale richiesta può essere effettuata anche utilizzando l'Area Riservata o l'app SaraConMe.

L'Impresa, al massimo entro i 180 giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.

L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.

Art.28 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'Art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in **Libero Domani** la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

L'Impresa, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

PARTE VII - ULTERIORI FACOLTÀ: LIFE CYCLE, *SWITCH* E RIALLOCAZIONE DEL FLUSSO CONTRIBUTIVO

Art.29 - Soluzione LIFE CYCLE

In fase di adesione l'Aderente può scegliere la **soluzione LIFE CYCLE,** che permette di variare nel tempo la ripartizione dell'investimento tra la Gestione Separata e i due comparti del Fondo Interno in base a un meccanismo automatico e secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell'età dell'Aderente e degli anni trascorsi.

Il LIFE CYCLE è consentito soltanto nel caso in cui l'Aderente abbia scelto i **Profili di Investimento BASE** o **BILANCIATO**.

Obiettivo del LIFE CYCLE è di indirizzare nel tempo l'investimento complessivo del contratto verso una ripartizione sempre più prudenziale tra Gestione Separata e comparti del Fondo Interno:

Profilo di Investimento	ripartizione iniziale del LIFE CYCLE		ripartizione al termine del LIFE CYCLE	
	Gestione Separata	Fondo Interno	Gestione Separata	Fondo Interno
BASE	70%	30%	100%	0%
BILANCIATO	40%	60%	70%	30%

Il LIFE CYCLE presenta le seguenti caratteristiche (si fa qui riferimento essenzialmente alla Gestione Separata, essendo complementare la procedura da seguire per il Fondo Interno):

- l'età dell'Aderente alla data di decorrenza deve essere compresa tra 35 anni e 60 anni
- prevede delle definite **percentuali di ripartizione** (definite **percentuale obiettivo**) che permettono di arrivare, in Gestione Separata al termine dell'operazione, al 100% (per il Profilo di Investimento BASE) o al 70% (per il profilo di Investimento BILANCIATO)
- la durata del LIFE CYCLE è, a scelta dell'Aderente e in funzione della sua età, di 10, 15 o 20 anni; al termine della soluzione LIFE CYCLE è facoltà dell'Aderente decidere in autonomia successivi *switch* volontari
- l'operazione di ***switch* automatico** avviene ogni **5 anni** al 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla ricorrenza quinquennale del contratto: a questa data fanno riferimento sia la rivalutazione del capitale assicurato che la valorizzazione delle quote del capitale variabile (i giorni 10 e 20 di ciascun mese e l'ultimo giorno del mese). La nuova ripartizione tra Gestione Separata e Fondo Interno - determinata in base alle percentuale obiettivo relative al quinquennio in cui si effettua il calcolo - viene riconosciuta al contratto entro il 31 gennaio immediatamente successivo
- relativamente ai due comparti del Fondo Interno, la quota parte della percentuale obiettivo viene attribuita a ciascuno di essi in funzione del peso percentuale che presentavano alla data del 31 dicembre di cui al precedente punto
- si prevede un preventivo **monitoraggio** dello *switch* automatico: se la percentuale effettiva relativa al peso della componente in Gestione Separata si scosta di ± 2% dalla percentuale obiettivo corrispondente al quinquennio raggiunto, non si procede all'operazione di *switch* automatico e la si rimanda al quinquennio successivo.

Il LIFE CYCLE può essere interrotto dall'Aderente in qualsiasi momento: in tal modo l'Aderente torna a gestire in piena autonomia il contratto e le future scelte di *switch* volontario o riallocazione dei futuri versamenti.

Inoltre, le decisioni dell'Aderente che comportano la rinuncia del LIFE CYCLE sono:

- effettuare uno *switch* volontario
- scegliere di allocare diversamente i contributi futuri
- richiedere espressamente all'Impresa di interromperlo.

Di seguito - distintamente per i due Profili - si illustra lo sviluppo del LIFE CYCLE:

Andamento del LIFE CYCLE per il Profilo di Investimento BASE:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA
35 - 45 anni	70%	30%	78%	22%	85%	15%	93%	7%	**100%**	-
46 - 50 anni	70%	30%	80%	20%	90%	10%	**100%**	-		
51 - 55 anni	70%	30%	85%	15%	**100%**	-				
56 - 60 anni	70%	30%	**100%**	-						

Andamento del LIFE CYCLE per il Profilo di Investimento BILANCIATO:

classi di età alla decorrenza	allocazione iniziale		trascorsi 5 anni		trascorsi 10 anni		trascorsi 15 anni		trascorsi 20 anni	
	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA	GS	FIA
35 - 45 anni	40%	60%	47%	53%	55%	45%	63%	37%	**70%**	**30%**
46 - 50 anni	40%	60%	50%	50%	60%	40%	**70%**	**30%**		
51 - 55 anni	40%	60%	55%	45%	**70%**	**30%**				
56 - 60 anni	40%	60%	**70%**	**30%**						

Art.30 - Operazione di s*witch*

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto e/o dalla data di decorrenza di una delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto, l'Aderente ha la possibilità di chiedere all'Impresa di modificare la composizione del proprio investimento (*switch*).
Nella fase di accumulo, tale operazione determina la modifica dell'iniziale Profilo di Investimento, ovvero della scelta LIBERA, decisi dall'Aderente alla data di sottoscrizione del contratto.
Nella fase di erogazione, ossia quando l'Aderente ha scelto di beneficiare di una delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto, l'operazione di switch determina la modifica dell'allocazione iniziale del montante residuo in gestione stabilita dall'Aderente al momento della richiesta di una delle Altre prestazioni previste.

Tra una richiesta di *switch* e la successiva devono trascorrere 12 mesi.

L'Aderente può richiedere che:
- una percentuale del capitale variabile allocato in un comparto del Fondo Interno sia investito totalmente o parzialmente nell'altro
- una percentuale del capitale variabile allocato in uno o entrambi i comparti del Fondo Interno sia investito totalmente o parzialmente nella Gestione Separata
- una percentuale del capitale assicurato allocato nella Gestione Separata sia investita totalmente o parzialmente in uno o entrambi i comparti del Fondo Interno.

Nella fase di accumulo, i contributi corrisposti successivamente all'operazione di *switch* - successivamente dunque alla data di ricezione della richiesta di variazione - sono allocati secondo la nuova ripartizione percentuale.
Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte dell'Impresa - ovvero l'Intermediario cui è assegnato il contratto - della richiesta di variazione effettuata dall'Aderente.
Il **capitale variabile** viene in tal modo allocato, ovvero prelevato dai comparti dei Fondi Interni, in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Il capitale assicurato viene prelevato dalla Gestione Separata - ovvero allocato alla Gestione Separata - il secondo giorno di valorizzazione (utilizzato per il calcolo del valore unitario delle quote) successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.

Entro **10 giorni lavorativi** dalla data di valorizzazione delle quote l'Impresa invia all'Aderente la **lettera di conferma**, nella quale si indica:
- la data di effetto dell'operazione
- le nuove percentuali di allocazione
- il corrispondente capitale assicurato
- il valore unitario delle quote alla data di riferimento
- il corrispondente capitale variabile.

L'operazione di *switch* comporta l'abbandono del Profilo di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale soluzione LIFE CYCLE.

L'operazione di *switch* comporta l'abbandono dell'allocazione iniziale del montante residuo in gestione che l'Aderente ha scelto nella fase di richiesta di una delle Altre prestazioni previste all'Art.11 comma 3-*bis* del Decreto, o in una precedente richiesta di switch.

Art.31 - Ricollocazione del flusso contributivo - modifica nell'allocazione dei futuri versamenti

Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere all'Impresa che i contributi futuri siano ripartiti tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno con una ripartizione percentuale diversa da quella che risulta per il posizione individuale maturata nel momento della richiesta.

Tra una richiesta di ricollocazione del flusso contributivo e la successiva devono trascorrere 12 mesi.

L'operazione di riallocazione comporta l'abbandono del Profilo di Investimento che l'Aderente ha eventualmente scelto nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell'eventuale soluzione LIFE CYCLE.

PARTE VIII - ASPETTI NORMATIVI

Art.32 - Scioglimento del contratto

Libero Domani si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale
- erogazione dell'intera posizione individuale tramite RITA.

Tutti questi casi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

Art.33 - Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti, ogni richiesta di liquidazione, ovvero di erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando all'Impresa - presso Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.
Tale comunicazione può essere effettuata sia utilizzando la propria Area Personale che l'app SaraConMe.
La richiesta deve essere corredata degli allegati di cui di seguito.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta:

- la percentuale della quota parte della prestazione individuale maturata in quota capitale
- la percentuale della quota parte della prestazione individuale maturata e destinata ad una delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto
- la percentuale di riscatto parziale della posizione individuale maturata
- il riscatto totale della posizione individuale maturata
- la percentuale della quota parte della prestazione individuale maturata e destinata alla RITA
- la percentuale di anticipazione
- il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.

Sarà cura dell'Impresa verificare che la percentuale da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.
Si rimanda al **Documento sulle rendite** per un maggior dettaglio sulle tipologie di prestazione e sulle tipologie di rendita scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.
In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:
indipendentemente dalla tipologia di liquidazione: fotocopia di un valido documento dell'Aderente

nei casi di erogazione della prestazione in rendita e delle Altre prestazioni previste all'Art.11 comma 3-*bis* del Decreto: si rimanda al Documento sulle rendite

nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente nella fase di accumulo e nei casi di richiesta di liquidazione in caso decesso del Beneficiario (sempre l'Aderente) delle Altre prestazioni nella fase di erogazione:

- certificato di morte dell'Aderente nella fase di accumulo
- certificato di morte del Beneficiario (sempre l'Aderente) di una delle Altre prestazioni nella fase di erogazione
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale nella fase di accumulo o del montante residuo nella fase di erogazione nel caso di scelta di una delle Altre prestazioni previste, se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci

nei casi di richiesta di liquidazione per RITA, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione

- documentazione che attesti i requisiti per la RITA, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali l'Impresa si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa.

Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 180 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.
Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione l'Impresa mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.
Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

Art.34 - Cessione - Pegno

Ai sensi dell'Art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.
Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
  - le anticipazioni per le spese sanitarie
  - la prestazione pensionistica in rendita, in capitale e le Altre prestazioni previste all'Art.11 comma 3-*bis* del Decreto
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
  - riscatto totale e parziale
  - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente (anche tramite Area Riservato o app SaraConMe), ne abbia fatto annotazione sull'appendice.
In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Art.35 - Beneficiario

Distintamente per tipologia di liquidazione vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di decesso del Beneficiario (sempre l'Aderente) nel corso della fase di erogazione, nel caso in cui l'Aderente abbia scelto di percepire una parte o l'intera posizione individuale in una delle Altre prestazioni previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto, i Beneficiari del montante residuo in gestione, quale risulta rivalutato alla data del decesso sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente nell'apposito Modulo di richiesta delle Altre prestazioni.

Si rimanda al **Documento sulle rendite** per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita e in caso di Altre prestazioni.
Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.
Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo e nel corso della fase di erogazione in caso di Altre prestazioni ai sensi dell'Art.11 comma 3-*bis* del Decreto, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente

- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Come previsto dall'Art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Libero Domani** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'Art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.
Ai sensi dell'Art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.36 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.
Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.37 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

Art.38 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Regolamento FUTURO&PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.
Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.
Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.
La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS, con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari.
   L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.
   Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
   Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:
- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
   A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
   - i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.Lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'Art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Regolamento SARA PREVIFUTURO

Art.1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Aderente in base alle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa ha costituito un Fondo Interno multicomparto, suddiviso in quote, cui collegare direttamente le prestazioni contrattuali, ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. 17/03/95 n. 174.
Il Fondo Interno è denominato **SARA PREVIFUTURO**.
Il Fondo si compone di due comparti, ciascuno dei quali è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Le risorse del Fondo Interno costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa ed a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno

Scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'aumento di valore delle somme che vi affluiscono, mirando a massimizzare il rendimento del Fondo stesso compatibilmente con l'andamento dei benchmark dei comparti di cui all'Art. 3 e seguenti e al mantenimento dei livelli di rischio coerenti con quelli dei benchmark stessi.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno è un Fondo multicomparto che prevede al suo interno la possibilità di scelta fra 2 comparti di gestione i cui investimenti rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della circolare ISVAP n.474/D del 21/2/02 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'Art. 30, comma I, D. Lgs. 17/03/95 n.174, aventi fini previdenziali.
Gli investimenti sono effettuati secondo quanto previsto dalla citata circolare ISVAP 474/D e dalla circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/05 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.
I due comparti di cui si compone il Fondo sono:
1) il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO
2) il comparto AZIONARIO INTERNAZIONALE.

L'Impresa si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.
L'Impresa si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno in strumenti finanziari emessi e gestiti da soggetti appartenenti al gruppo di appartenenza dell'Impresa entro i limiti emanati dall'Organismo di Vigilanza. L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al gruppo ACI di cui la stessa Impresa fa parte, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al presente Regolamento.
Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti degli Aderenti. L'Impresa esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Profili di rischio relativi al Fondo Interno

Il grado di rischio del Fondo Interno dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio di ogni singolo comparto, nonché dall'eventuale rischio di cambio per le attività denominate in valuta estera.

In particolare l'investimento nel Fondo Interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun comparto, ai seguenti profili di rischio:

- **il rischio di prezzo**, tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**)
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es.obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Art. 5 - I comparti del Fondo Interno

5.1 - Il comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

5.1.1 - Obiettivi del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

L'obiettivo della politica di investimento del comparto è quello di incrementare il valore del capitale investito nel medio termine.

5.1.2 - Caratteristiche del comparto OBBLIGAZIONARIO EUROPEO

Il comparto investe in strumenti monetari, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti facenti prevalentemente parte dell'area EMU, negoziati su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una

diversificazione per settori ed emittendi, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	80%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- il patrimonio del comparto potrà essere investito in strumenti finanziari di vario genere tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, Zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, ed in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
- è prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate con elevato rating (investment grade)
- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è medio.

Benchmark

Il comparto si prefigge di replicare il *benchmark* sopportando un equivalente livello di volatilità.
Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

benchmark	%
Bloomberg EuroAgg Treasury Total Return Index (LEATTREU Index): indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative area Euro	**100%**

Bloomberg EuroAgg Treasury Total Return Index

Il paniere di titoli componenti l'indice misura la performance dei titoli di Stato del mercato Euro-Aggregate. Esso comprende obbligazioni pubbliche a tasso fisso denominate in Euro, emesse dagli Stati membri dell'Unione Europea con rating Investment Grade. Il paniere è composto da titoli altamente liquidi, pesati in base al loro valore di mercato. Il ribilanciamento avviene con frequenza mensile. L'indice viene calcolato su base giornaliera ed è caratterizzato da una duration media di norma superiore ai 5,5 anni.

5.2 - Il comparto Azionario Internazionale

5.2.1 - Obiettivi del comparto Azionario Internazionale

Questo comparto è improntato alla crescita del patrimonio nel medio-lungo termine.

5.2.2 - Caratteristiche del comparto Azionario Internazionale

Il comparto detiene strumenti monetari, strumenti finanziari di tipo azionario e obbligazionario, negoziati prevalentemente su mercati regolamentati nazionali ed internazionali, puntando ad una diversificazione per settori ed emittendi, e in misura residuale quote di OICR, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI	minimo	massimo
monetari	0%	20%
obbligazionari	0%	30%
azionari	70%	100%

La gestione rispetta le seguenti caratteristiche:

- è prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti. I criteri di selezione degli strumenti finanziari di emittenti appartenenti a paesi emergenti sono basati sulla ricerca di excess return tenendo in considerazione i livelli di rischio ad esso collegati, nonché sui fattori di bassa correlazione degli specifici mercati con gli altri mercati in cui il comparto investe (c.d. "maturi")
- l'Impresa non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- il profilo di rischio è molto alto.

Benchmark
Il comparto è gestito mediante una gestione attiva.
È, quindi, possibile che si verifichi un sensibile scostamento, tra la composizione del comparto e la composizione del *benchmark*. Il *benchmark* non è, pertanto, l'"indice guida" di una gestione esclusivamente passiva, bensì un parametro di riferimento con il quale confrontare l'andamento di rendimento e di rischio del comparto.
La misura della volatilità media annua attesa è del 25%.
Si segnala in ogni caso che il *benchmark*, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato dall'Impresa con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del comparto rispetto al parametro di riferimento è il seguente:

benchmark	%
Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap - Price Return Index (DME Index): indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali	**100%**

Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap - Price Return Index
Il paniere di titoli componenti prende in considerazione i titoli azionari delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello globale. L'indice gode di un alto grado di diversificazione geografica e settoriale, rappresentando circa l'85% della capitalizzazione borsistica dei mercati di riferimento. Il criterio di assegnazione dell'indice è basato sulla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. Il ribilanciamento e l'aggiornamento dei pesi avvengono con frequenza trimestrale, mentre la revisione della composizione dell'indice avviene su base semestrale.

Art. 6 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (e di ciascuno dei comparti di cui il Fondo si compone) risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.7 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo.

Le passività sono:
- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo
- le commissioni di gestione
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività si calcola come segue:
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
Il Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote dei comparti del Fondo Interno non viene distribuito. Il Fondo sarà attivato alla data del primo investimento confluito nello stesso. La valorizzazione delle quote avviene il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno lavorativo del mese. Se i giorni 10 e 20 risultassero festivi, il giorno di valorizzazione sarà il 1° giorno lavorativo immediatamente successivo. La prima valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di valorizzazione successivo alla data del primo versamento confluito nel Fondo. Il valore unitario di ogni singola quota di ogni comparto del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del comparto diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno, per le prime 3 settimane di operatività, viene stabilito in 10,00 Euro.

L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote di uno o più comparti del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del o dei comparti interessati. In questo caso, fino al termine del periodo di sospensione, si utilizzerà l'ultimo valore della quota determinata. Il valore unitario della quota di ciascun comparto del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet **www.sara.it.**

Art. 7 - Spese a carico di ciascun comparto del Fondo Interno

Le spese a carico di ciascun comparto sono rappresentate da:
- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,00% su base annua

- commissione di overperformance, solo per il comparto Azionario Internazionale, del valore massimo del 10% della maggiore performance rispetto al benchmark da inizio anno calcolate e prelevate annualmente
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti
- compenso del Responsabile del PIP, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo. Le commissioni di gestione sono calcolate pro-rata ad ogni valorizzazione e prelevate trimestralmente da ciascun comparto, con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità dei singoli comparti ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 8 - Liquidazione anticipata dei comparti del Fondo Interno

L'Impresa, nell'interesse dell'Aderente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più comparti del Fondo Interno o l'intero Fondo.
Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio di uno o più comparti del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso. In tal caso, con effetto al 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del comparto del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro comparto del Fondo Interno avente profilo di rischio analogo. In caso di liquidazione dell'intero Fondo Interno, il valore delle attività sarà trasferito ad altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.

Art. 9 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Aderenti, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione dell'Impresa.

Art. 10 Fusione tra Fondi Interni

E' prevista la possibilità di fusione tra comparti del Fondo Interno dell'Impresa con caratteristiche similari al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni. L'operazione di fusione, preannunciata all'Aderente e ed all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti.

Art. 11 Attivazione di altri comparti

L'Impresa si riserva di istituire in futuro ulteriori comparti del Fondo Interno.

Art. 12 Rendiconto e revisione contabile

L'Impresa dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento. I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D.Lgs. 24/02/98 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E A PREMIO ANNUO COSTANTI

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l'**Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.
Se scelta dall'Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da **Libero Domani**.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alla Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea.
Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell'adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.
Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Di seguito per contratto si intende l'insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Impresa) risultano esclusivamente:
- dalle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta

Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale l'Impresa garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.
La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.

Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.

La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l'Aderente risulti essere, con l'Impresa, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l'importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.

La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.
In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti all'Impresa.

La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l'assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.

Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio

Esclusioni

Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
La prestazione in caso di decesso prevista dal contratto non è accordata al Beneficiario ovvero all'Aderente, se le cause del decesso sono preesistenti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e sono state sottaciute all'Impresa.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- **dolo del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- omissione o falsa dichiarazione dell'Aderente
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma dei versamenti effettuati fino alla data del decesso dell'Aderente.
Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario l'Impresa non riconosce alcun importo.

Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente

l'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:
- delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
- delle attività professionali e sportive svolte dall' Aderente.

È sufficiente che l'Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo:
- buono stato di salute
- non esercitare professioni considerate a rischio
- non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.

Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:
- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- non aver subito interventi chirurgici significativi
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
L'Aderente è tenuto a comunicare all'Impresa, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.
In caso di mancata comunicazione l'Impresa si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.

Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.
l'Impresa non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.
In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

Art.5 Dichiarazioni dell'Aderente e comunicazioni all'Impresa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell'Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l'Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, l'Impresa può:
- annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, l'Impresa può:
- recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Ovviamente, anche l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permette all'Impresa di valutare pienamente l'eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare all'Impresa mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.

Art. 6 Durata

L'Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.
La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.
La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
- esercizio del diritto di recesso di **Libero Domani**
- termine della fase di accumulo di **Libero Domani**
- riscatto totale di **Libero Domani**
- trasferimento di **Libero Domani** ad altra forma pensionistica complementare
- interruzione del pagamento dei premi
- scadenza del contratto
- decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.

Art. 7 Limiti di età dell'Aderente

Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell'Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:
- età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
- età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
- età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Art. 8 Premio annuo costante

La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell'Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.

In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente.

Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.
L'importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall'Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.
l'Impresa determina il capitale assicurato caso morte in base a:
- il premio annuo costante scelto dall'Aderente
- la durata prescelta

- l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:
- della cifra fissa, pari a Euro 30
- del caricamento percentuale, pari al 15%
- dell'eventuale interesse di frazionamento.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.
I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari all'1,5%, 2% e 2,5%.
È comunque facoltà dell'Aderente richiedere all'Impresa di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l'Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.
Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite all'Impresa.
Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio è funzione della scelta effettuata in termini di frazionamento.
Per la modalità di pagamento si rimanda all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.

Art. 9 Mancato pagamento del premio

L'Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dall'Impresa.

Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.

Art. 11 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare vengono richiesti:
- certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- certificato di morte dell'Aderente
- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
- eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- in caso di morte violenta (suicidio, omicidio): copia del verbale delle Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso e il Decreto di Archiviazione emesso da un'Autorità competente.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta **entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.**
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.

Profilo Sanitario

Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:

- **Displasie**
- **Leucemie**
- **Linfomi**
- **Mielomi**
- **Neoplasie maligne di qualsiasi tipo**
- **Lesioni precancerose**
- **Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
- **Malattie immunopatologiche**: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
- **Malattie delle ossa e delle articolazioni**: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite
- **Malattie dismetaboliche**: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa
- **Malattie dell'apparato respiratorio**: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
- **Malattie dell'apparato cardiovascolare**: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
- **Malattie dell'apparato digerente**: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
- **Malattie dell'apparato uro-genitale**: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
- **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico**: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
- **Malattie degli organi di senso**: cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
- **Malattie delle ghiandole endocrine**: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
- **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici**: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
- **Malattie rare e genetiche**.

Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

Profilo professionale

Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:

- Acrobata
- Aeronautica militare
- Agente di custodia
- Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
- Autista di autocarri di oltre 35 quintali
- Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico
- Aviazione civile
- Carabiniere
- Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
- Circo equestre
- Collaudatore di auto e moto
- Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Esercito
- Guardia del corpo
- Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
- Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
- Guida alpina
- Marina mercantile
- Marina militare Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)
- Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
- Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
- Operaio di cementifici
- Polizia
- Professionista sportivo
- Sommozzatore/Palombaro
- Speleologo
- Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplodenti
- Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
- Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
- Vigile del fuoco

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

Profilo sportivo

Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:

- Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
- Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente
- Arrampicata libera (free climbing)
- Arti marziali (in genere)
- Atletica pesante
- Bob
- Bungee jumping
- Canoa fluviale
- Football americano
- Guida alpina
- Guidoslitta
- Hydrospeed
- Immersioni subacquee non in apnea
- Kayak
- Kitesurf
- Rugby
- Lotta (nelle sue varie forme)
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
- Pugilato dilettantistico
- Rafting
- Salto dal trampolino con sci e idroscì
- Sci acrobatico
- Sci alpinismo
- Sci estremo
- Torrentismo
- Snowboard acrobatico
- Sport aerei (in genere)
- Vela di altura

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle rendite

Comprensivo delle tabelle dei coefficienti di conversione in rendita e dell'Integrazione sulle Altre Prestazioni ai sensi dell'Art.11 comma 3-*bis* del Decreto

Il presente Documento sulle rendite è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SULLE RENDITE

PREMESSA

Il presente Documento sulle rendite, allegato alle Condizioni di Assicurazione, disciplina la fase di conversione e di erogazione della prestazione in forma di rendita di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Ai sensi dell'Art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione di **Libero Domani** può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

Si rimanda agli Artt.5 e 7 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulla modalità di scelta della prestazione da parte dell'Aderente e della tempistica di erogazione.

Art.1 - Erogazione in rendita

L'Impresa determina la prestazione in forma di rendita applicando alla posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita**, di cui all'Art.2 e all'Allegato del presente Documento, determinato in funzione dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione e della rateazione prescelta relativamente all'erogazione, di cui di seguito.
Ovviamente, la posizione individuale maturata da convertire in rendita è quella al netto dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale.

La rendita - al netto delle imposte e della spesa di erogazione, pari a Euro 5, di cui al successivo Art.4 - viene:

- riconosciuta dall'Impresa vita natural durante dell'Aderente e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo
- corrisposta in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; nel corso della fase di erogazione non è possibile da parte dell'Aderente richiedere una diversa rateazione.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.5.

Entro 60 giorni dalla data di rivalutazione annuale l'Impresa invia all'Aderente una comunicazione contenente dettagli sull'importo della rendita erogata nel corso del periodo di riferimento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita sopra descritta, l'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità a scelta dell'Aderente - finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Art.2 - Determinazione dei coefficienti di conversione

Distintamente per tipologia di rendita l'Impresa determina i coefficienti di conversione.
Nell'Allegato al presente Documento sono inserite le tabelle che illustrano i coefficienti di conversione necessari per determinare l'importo della rendita annua in rate posticipate per ogni Euro 1.000 di posizione individuale maturata da convertire.

Le tabelle presenti in Allegato sono le seguenti:

- **Tabella 1**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni

Relativamente ai coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile su altra testa è necessario individuare anche la percentuale di reversibilità e l'età assicurativa della seconda testa.

A titolo di esempio, nell'Allegato al presente Documento, si illustrano alcuni coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile ipotizzando, oltre all'età assicurativa dell'Aderente e della seconda testa, una percentuale di reversibilità del 100%.
Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita, l'Impresa fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente, calcolato in base alle medesime componenti e informazioni utilizzate per le altre tipologie di rendita.

L'Impresa determina i coefficienti di conversione sulla base di ipotesi di evoluzione sia della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, sia dei rendimenti che possono essere ottenuti nel corso della fase di accumulo.
Di conseguenza, ciascun coefficiente di conversione viene calcolato tenendo conto:
- di una **componente demografica**: tavola demografica, indicata come A62, distinta per anno di nascita dell'Aderente
- di una **componente finanziaria**: tasso tecnico pari allo 0%

oltre che:
- della spesa di gestione, pari all'1,25 % della rata di rendita, di cui al successivo Art.4
- dell'età assicurativa raggiunta dall'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della rateazione prescelta per la rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo della rendita erogata dall'Impresa in rate posticipate si ottiene come segue:
- la posizione individuale maturata viene moltiplicata per il coefficiente di conversione
- il risultato viene diviso per 1.000
- al risultato vengono detratte le eventuali imposte e la spesa di erogazione pari a Euro 5, di cui al successivo Art.4.

Art.3 - Modifica della componente demografica e/o finanziaria dei coefficienti di conversione nel corso della fase di accumulo

Nel corso della fase di accumulo l'Impresa ha la facoltà di modificare sia la componente demografica che quella finanziaria dei coefficienti di conversione.

Infatti, visto il lungo periodo che può intercorrere tra la data di adesione a **Libero Domani** e quella di erogazione della rendita, le ipotesi che hanno permesso inizialmente all'Impresa di elaborare le previsioni necessarie alla determinazione dei coefficienti di conversione possono discostarsi sensibilmente rispetto ai reali andamenti demografici e/o finanziari, rendendo così necessario un adeguamento dei coefficienti stessi.

L'intervento di modifica è possibile se e solo se è valida una delle seguenti condizioni:
- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita
- l'Aderente, già presente in **Libero Domani** al momento della modifica, non debba esercitare il diritto alla prestazione nei 3 anni successivi.

Relativamente alla **componente demografica** è possibile adeguarsi alle nuove ipotesi nei casi in cui statistiche nazionali condotte dall'ISTAT, ovvero da altri qualificati organismi pubblici italiani o comunitari, rilevino variazioni della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana.
La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi.

Relativamente alla **componente finanziaria** la modifica è possibile nel caso in cui l'Impresa si debba adeguare alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tasso annuo massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.
La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

L'Impresa invia all'Aderente la comunicazione relativa alla modifica dei coefficienti di conversione almeno 120 giorni prima della data di applicazione della modifica stessa.
Nella comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione e devono essere illustrate le conseguenze economiche sulla prestazione.
Nel caso in cui le modifiche proposte dall'Impresa comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente ha 90 giorni di tempo, dal momento della comunicazione, per decidere in merito all'accettazione o meno della modifica proposta.
Nel caso l'Aderente voglia rifiutare tale modifica, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa, con la quale informa delle sue intenzioni:
- interrompere i versamenti, conservando comunque la posizione individuale maturata e mantenendo valide tutte le facoltà previste da **Libero Domani**

ovvero
- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, senza rispettare il vincolo temporale di permanenza di 2 anni previsti dal Decreto e senza l'applicazione della spesa per il trasferimento, pari a Euro 50.

Art. 4 - Spese

Distintamente per età dell'Aderente e tipologia di **rendita** scelta, ciascun coefficiente di conversione - di cui all'Art.2 e all'Allegato - necessario a determinare la rendita, prevede una **spesa di gestione** pari all'1,25% della rata di rendita, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.
Per ciascuna rata di rendita è prevista una **spesa per l'erogazione** della rendita di Euro 5, trattenuta dall'importo di rata, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicato annualmente un **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale al 10%	risulta essere pari al 10% del tasso medio di rendimento
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere pari all'1% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Art.5 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua della rendita nel corso della fase di erogazione.
A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura annua di rivalutazione

A dicembre di ogni anno l'impresa determina:

- il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto, funzione del tasso medio di rendimento

Di seguito si riporta la modalità di determinazione della misura di rivalutazione:

tasso medio di rendimento	misura annua di rivalutazione
se maggiore o uguale al 10%	risulta essere il prodotto tra: • tasso medio di rendimento • aliquota di retrocessione del 90%
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere la differenza tra: • tasso medio di rendimento • trattenuto dall'Impresa, pari all'1% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1%	risulta essere pari allo 0%

La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari allo 0%.
La misura annua di rivalutazione così come determinata, è quella che l'Impresa utilizza per rivalutare tutte le rendite in fase di erogazione, ognuna nel mese corrispondente alla propria ricorrenza annuale di accesso alla prestazione, secondo le modalità sopra illustrate.

B) rivalutazione della rendita

ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla rendita in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti della rendita vitalizia vengono comunicati di volta in volta all'Aderente.

Art.6 - Pagamenti dell'Impresa

La richiesta di erogazione della prestazione in forma di rendita da parte dell'Aderente deve essere effettuata inviando all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.
Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente:

- la percentuale di reversibilità, in caso di scelta di rendita reversibile (Art.1).

- la tipologia di rendita scelta (Art.1)
- la rateazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile (Art.1)

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione dell'Impresa a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.
In particolare vengono richiesti:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- documentazione che attesti il diritto alla prestazione
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente
- documento che comprovi, anche in forma di autocertificazione, l'esistenza in vita dell'Aderente, da consegnare con periodicità annuale, in fase di erogazione della rendita
- dati anagrafici relativi ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice fiscale relativo ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari, in caso di rendita certa.

Relativamente alle procedure adottate dall'Impresa in merito al pagamento della prestazione in forma di rendita si rimanda all'Art.33 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.7 - Beneficiario

In caso di liquidazione della prestazione nelle forme di **rendita** previste, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alle modalità di designazione dei Beneficiari si rimanda all'Art.24 delle Condizioni di Assicurazione.

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di posizione individuale maturata - la rendita annua in rate posticipate, distintamente per:

- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Le tipologie di rendita vitalizia immediata rivalutabile individuate sono:

- **Tabella 1**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3**: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni.

Di seguito vengono illustrati - relativamente alla determinazione della rendita reversibile su altra testa - alcuni esempi di coefficienti di conversione, nell'ipotesi di tre combinazioni di età dell'Aderente e della seconda testa e di una percentuale di reversibilità del 100% (in caso di decesso dell'Aderente l'intero importo delle rate di rendita viene riconosciuto ai Beneficiari designati finché è in vita la seconda testa).

Coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile, nelle seguenti ipotesi:

- importo della posizione individuale da convertire: Euro 1.000
- età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione: 67 anni
- età assicurativa della seconda testa alla medesima data di accesso alla prestazione: 62 anni
- percentuale di reversibilità: 100%
- rateazione: annuale

anno di nascita del secondo soggetto (seconda testa)	anno di nascita dell'Aderente		
	1983	1973	1963
1988	30,08		
1978		30,38	
1968			31,32

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita - non essendo possibile indicare in Allegato tutte le combinazioni di età e percentuali di reversibilità - l'Impresa fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente alla combinazione scelta.

In generale, si rimanda all'Art.2 per la modalità di determinazione dei coefficienti di conversione.

Per le tipologie di rendita previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto, non vengono riportate le tabelle dei coefficienti conversione in rendita ma gli stessi sono forniti all'Aderente al momento della richiesta della prestazione.

Tabella 1: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile

età	rateazione annuale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07	25,43
56	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07
57	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74
58	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45
59	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19
60	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97
61	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80
62	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67
63	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58
64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56
65	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59
66	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68
67	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85
68	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08
69	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40
70	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80
71	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30
72	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91
73	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64
74	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51
75	72,32	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52

età	rateazione semestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90	25,27
56	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90
57	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56
58	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26
59	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99
60	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76
61	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57
62	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43
63	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33
64	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29
65	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30
66	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38
67	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52
68	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74
69	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03
70	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40
71	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87
72	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45
73	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14
74	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97
75	71,02	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93

età	rateazione trimestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81	25,19
56	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81
57	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47
58	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17
59	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89
60	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66
61	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46
62	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31
63	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21
64	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16
65	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16
66	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23
67	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36
68	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57
69	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85
70	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21
71	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66
72	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22
73	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90
74	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70
75	70,38	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64

età	rateazione mensile anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76	25,13
56	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76
57	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42
58	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10
59	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83
60	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59
61	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39
62	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23
63	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13
64	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07
65	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07
66	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13
67	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26
68	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45
69	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73
70	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08
71	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52
72	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07
73	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74
74	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52
75	69,97	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45

Tabella 2: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 5 anni

età	rateazione annuale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06	25,42
56	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06
57	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73
58	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43
59	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17
60	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95
61	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77
62	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63
63	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55
64	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52
65	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54
66	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63
67	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78
68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00
69	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31
70	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69
71	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18
72	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76
73	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47
74	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30
75	70,79	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27

età	rateazione semestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89	25,25
56	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89
57	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55
58	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24
59	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97
60	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74
61	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55
62	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40
63	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30
64	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25
65	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26
66	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33
67	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46
68	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67
69	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95
70	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31
71	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76
72	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32
73	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99
74	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78
75	69,67	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71

età	rateazione trimestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80	25,18
56	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80
57	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46
58	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15
59	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88
60	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64
61	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44
62	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29
63	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18
64	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12
65	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12
66	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18
67	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31
68	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50
69	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77
70	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12
71	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56
72	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10
73	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75
74	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53
75	69,13	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43

età	rateazione mensile anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75	25,12
56	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75
57	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40
58	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09
59	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81
60	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57
61	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37
62	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21
63	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10
64	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04
65	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03
66	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09
67	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21
68	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39
69	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65
70	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99
71	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42
72	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96
73	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60
74	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36
75	68,77	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25

Tabella 3: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 10 anni

età	rateazione annuale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01	25,38
56	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01
57	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67
58	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37
59	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10
60	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87
61	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68
62	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53
63	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43
64	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38
65	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38
66	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44
67	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56
68	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75
69	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01
70	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35
71	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76
72	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27
73	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87
74	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58
75	65,84	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39

età	rateazione semestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84	25,22
56	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84
57	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50
58	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19
59	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91
60	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67
61	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47
62	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31
63	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19
64	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13
65	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11
66	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16
67	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26
68	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43
69	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67
70	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98
71	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37
72	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86
73	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43
74	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11
75	65,07	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89

età	rateazione trimestrale anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76	25,14
56	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76
57	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41
58	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10
59	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81
60	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57
61	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36
62	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19
63	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07
64	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00
65	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98
66	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02
67	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11
68	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27
69	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50
70	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80
71	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18
72	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65
73	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21
74	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88
75	64,69	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64

età	rateazione mensile anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71	25,09
56	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71
57	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35
58	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04
59	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75
60	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50
61	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29
62	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12
63	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99
64	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92
65	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89
66	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92
67	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01
68	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17
69	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39
70	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68
71	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06
72	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52
73	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07
74	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72
75	64,44	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n.199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005

Rendita a Durata Definita dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante dal 31 ottobre 2026

Avvertenza preliminare
Il presente documento costituisce integrazione al **Documento sulle rendite di Libero Domani** ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.
Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche - di cui all'art. 11, comma 3-bis, D.Lgs. 252/2005 - non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra.
I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.
Prima di effettuare la richiesta, l'Aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che Sara Vita - di seguito l'Impresa - rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto **tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare** (di seguito prestazioni), inserendole nell'art.11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.
Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo - fiscale, previdenziale e di vigilanza - delle prestazioni già disciplinate dall'art.11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
art.11, comma 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
art.11, comma 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
art.11, comma 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
art. 11, comma 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate dall'Impresa ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio della prestazione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli Aderenti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:
a) in **capitale per l'intero ammontare del montante**, nel caso in cui l'Aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al Fondo Pensione preesistente entro il 28 aprile 1993, oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il Fondo Pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335
b) eccetto i casi di cui al punto a), in **capitale fino a un massimo del 50% del montante** accumulato al momento della richiesta
c) rendita vitalizia
d) rendita a durata definita
e) prelievi liberamenti determinabili
f) erogazione frazionata del montante in un periodo minimo di 5 anni.

2. Disciplina comune alla nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di prestazione, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art.11, comma 3-*bis*, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove prestazioni.
I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi altra prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata)
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel **Documento sul Regime Fiscale** disponibile sul sito dell'Impresa sara.it nella pagina dedicata a Libero Domani.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli Aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, soggette al D.Lgs. 252/2005.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai Fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questa tipologia di lavoratori potrà accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili) sono alternative alla rendita vitalizia: l'Aderente può scegliere una sola prestazione tra quelle disponibili.
Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.
È invece possibile affiancare a ciascuna di queste prestazioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art.11, comma 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile.
È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.
Tale conversione può avvenire:

- presso l'Impresa stessa
- trasferendo il montante residuo ad un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia da essa offerte.

2.4 Gestione del montante residuo

Il montante non ancora erogato rimane investito nella Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - di seguito Gestione Separata - e/o nel Fondo Interno SARA PREVIFUTURO - di seguito Fondo Interno - nella misura scelta dall'Aderente all'atto della richiesta della prestazione.
In assenza di indicazioni dell'Aderente all'atto della richiesta della prestazione, il montante viene totalmente investito nella Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, così come riportato nel Supplemento alla Nota Informativa.
Il montante residuo destinato ai comparti del Fondo Interno è soggetto al rischio di investimento.
Il suo valore varia in funzione dei risultati della Gestione Separata e/o dei comparti del Fondo Interno.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio della prestazione, l'Aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo.
In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del Fondo cessionario)

- non è possibile richiedere anticipazioni
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione)
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso)
- è invece consentito lo switch, nel rispetto del periodo minimo fissato nel Regolamento.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del Beneficiario (sempre coincidente con l'Aderente) durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio della prestazione.
La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo.
Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

L'Impresa eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Regolamento e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
Durante il periodo transitorio, concesso da COVIP al mercato per consentire di adeguare i sistemi gestionali e le procedure operative alle nuove prestazioni (che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026) l'Impresa acquisirà le richieste di prestazione ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale periodo di adeguamento, di cui verrà data apposita comunicazione.
I costi addebitati sono strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute e sono riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito sara.it nella pagina dedicata a Libero Domani.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La **rendita a durata definita** è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del Beneficiario (sempre coincidente con l'Aderente).
A differenza della rendita vitalizia l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito anche in caso di sopravvivenza del Beneficiario. Si interrompe solo in caso di decesso del Beneficiario, con il montante residuo che può essere riscattato dai soggetti designati dal Beneficiario stesso in fase di accesso alla prestazione, nel relativo Modulo di richiesta.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'Aderente all'età di esercizio della prestazione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Per avere una chiara visione del numero intero di anni di speranza di vita residua per età della popolazione italiana nel 2026, al paragrafo 8 della presente integrazione del Documento sulle Rendite è riportata una tabella riepilogativa per la fascia di età della popolazione che va da 55 a 75 anni.
La colonna relativa alla speranza di vita della popolazione espressa in anni interi corrisponde al numero intero di anni di durata delle due prestazioni (rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili) alle corrispondenti età di accesso dell'Aderente alle prestazioni.
L'Aderente può richiedere una durata dell'erogazione della rendita a durata definita superiore alla vita attesa ISTAT.
In tal caso la durata deve essere esplicitamente indicata nel Modulo di richiesta della prestazione.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante residuo in gestione disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare.

Poiché il montante residuo in gestione continua a essere investito nella Gestione Separata o nei comparti del Fondo Interno scelti dall'Aderente l'importo varia in funzione dei risultati finanziari di quest'ultimi.
La formula che descrive l'importo di ciascuna rata è la seguente:

Importo rata lorda (n) =
Montante residuo investito e disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)

Nel caso in cui l'Aderente scelga di destinare il montante residuo in gestione nella Gestione Separata, esso si rivaluta annualmente secondo le regole stabilite all'art.5 del presente Documento sulle Rendite.
Di conseguenza l'importo in euro della rata di rendita a durata definita annuale varia in funzione della misura annua di rivalutazione che l'impresa utilizza per rivalutare il montante residuo in gestione, dove la misura annua di rivalutazione è, a sua volta funzione del tasso di rendimento medio della Gestione Separata.
Nel caso in cui l'Aderente scelga di destinare il montante residuo in gestione nei comparti del Fondo Interno, si adotta in questo caso una contabilità per quote, in cui a ciascuna rata di rendita definita corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante in gestione per il numero di rate totali stabilite in anni interi sulla base della speranza di vita residua dell'Aderente al momento dell'accesso alla prestazioni pensionistiche).
L'importo in euro della rata di rendita a durata definita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità e spese per erogazione rendita a durata definita

L'Aderente può scegliere la periodicità di erogazione della rendita a durata definita tra le seguenti opzioni previste:
- annuale
- semestrale
- trimestrale
- mensile.

Non è previsto alcun importo minimo della rata di rendita.
La rata di rendita a durata definita è calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di gestione della rendita pari all'**1,25%**.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base:
- Aderente di 67 anni
- *montante accumulato 100.000 €*
- *durata della rendita a durata definita 19 anni*
- *erogazione annuale*

a) ipotesi di investimento del montante accumulato nella ***Gestione Separata***

anno	montante ad inizio erogazione	rata di rendita definita incassata	montante residuo
anno 1	100.000 €	5.197,37 €	94.736,84 €

Alla successiva ricorrenza annuale di erogazione, la rendita viene rivalutata sulla base della misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto

b) ipotesi di investimento del montante accumulato nei comparti del ***Fondo Interno***

anno	numero totali di quote a inizio erogazione	valore Quota iniziale	montante ad inizio erogazione	numero di quote attribuite alla rendita	rata di rendita a durata definita	numero quote residue
anno 1	8.990,38	11,123	100.000,00 €	473,18	5.197,37 €	8.517,20

Alla successiva ricorrenza di erogazione, il numero delle quote attribuite alla rendita rimarranno le stesse ma il valore della rendita varierà sulla base del diverso valore della quota dei comparti del Fondo Interno.
Le tabelle sopra esposte sono puramente illustrative. Il valore della quota dei comparti del Fondo Interno indicato è ipotetico. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria della Gestione Separata e dei comparti del Fondo Interno.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità
L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito.
Se l'Aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione.
Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia.

Rischio di investimento
Se l'Aderente decide di destinare il montante accumulato in gestione in uno dei comparti del Fondo Interno, l'importo delle rate non è garantito.
Se il comparto scelto subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione
Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I **prelievi liberamente determinabili** sono una prestazione pensionistica che consente all'Aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando e quanto prelevare.
Il montante residuo in gestione non prelevato rimane investito nella Gestione Separata o nei comparti del Fondo Interno prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'Aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale
- immediatamente erogabile al momento della richiesta
- durata pari alla vita attesa residua dell'Aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita, ossia la rendita a durata definita descritta al punto 3.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento =
Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio − Totale dei prelievi già effettuati

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile.
I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile.
Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.
Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.
L'Aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione.
L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.
Non è previsto:

- alcun intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva
- un importo minimo per singolo prelievo.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

Nel caso in cui l'Aderente scelga di investire il montante accumulato nei comparti del Fondo Interno SARA PREVIFUTURO, la corrispondente rata di rendita figurativa corrisponde ad un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate determinate come descritto al paragrafo precedente. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate di rendita figurative già maturate e il numero di quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Gli esempi numerici riferiti a questa tipologia di prestazione sono i medesimi già prodotti per la rendita a durata definita di cui sopra, utilizzando le stesse ipotesi di base.
Difatti, la rata di rendita teorica figurativa prevista per la definizione degli importi dei prelievi liberamente determinabili segue, nella sua definizione, le medesime regole previste per la definizione della rendita a durata definita.

In riferimento ai prelievi liberamente determinabili quello che rileva è l'importo del limite massimo prelevabile che, in ogni momento, è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teoriche maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

Il montante accumulato residuo tenuto in gestione, varia in relazione ai rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Separata e dai comparti del Fondo Interno, sulla base della scelta di destinazione del montante accumulato fatta dall'Aderente in fase di accesso alla prestazione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità
Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'Aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento
Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote.
Nel caso in cui il montante residuo è investito nei comparti del Fondo Interno, in periodi di rendimento negativo il montante si riduce.

Rischio di concentrazione
La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'Aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'Aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'Aderente deve indicare:
- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Non è previsto un importo minimo della singola rata. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante residuo in gestione continua a essere investito nella Gestione Separata o nei comparti del Fondo Interno scelti dall'Aderente l'importo varia in funzione dei risultati finanziari di quest'ultimi.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Nel caso in cui l'Aderente scelga di destinare il montante residuo in gestione nella Gestione Separata, esso si rivaluta annualmente secondo le regole stabilite all'art.5 del presente Documento sulle Rendite.
Di conseguenza l'importo in euro della rata di erogazione frazionata del montante annuale varia in funzione della misura annua di rivalutazione che l'impresa utilizza per rivalutare il montante residuo in gestione, dove la misura annua di rivalutazione è, a sua volta funzione del tasso di rendimento medio della Gestione Separata.

Nel caso in cui l'Aderente scelga di destinare il montante residuo in gestione nei comparti del Fondo Interno, si adotta in questo caso una contabilità per quote, in cui a ciascuna rata di erogazione frazionata del montante corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante in gestione per il numero di rate totali stabilite in anni interi scelti dall'Aderente al momento dell'accesso alla prestazioni pensionistiche). L'importo in euro della rata di erogazione frazionata del montante varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base:
- Aderente di 67 anni
- *montante accumulato 100.000 €*
- *durata dell'erogazione frazionata del montante 5 anni*
- *erogazione annuale*

a) ipotesi di investimento del montante accumulato nella ***Gestione Separata***

anno	montante ad inizio erogazione	rata di erogazione frazionata incassata	montante residuo
anno 1	100.000 €	19.750,00 €	80.000,00 €

Alla successiva ricorrenza annuale di erogazione, la rata di erogazione frazionata del montante viene rivalutata sulla base della misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto

b) ipotesi di investimento del montante accumulato nei comparti del ***Fondo Interno***

anno	numero totali di quote a inizio erogazione	valore Quota iniziale	montante ad inizio erogazione	numero di quote attribuite alla rata di erogazione frazionata	rata di erogazione frazionata	numero quote residue
anno 1	8.990,38	11,123	100.000,00 €	1.798,08	19.750,00 €	7.192,30

Alla successiva ricorrenza di erogazione, il numero delle quote attribuite alla rata di erogazione frazionata del montante rimarranno le stesse ma il valore della rendita varierà sulla base del diverso valore della quota dei comparti del Fondo Interno.
Le tabelle sopra esposte sono puramente illustrative. Il valore della quota dei comparti del Fondo Interno indicato è ipotetico. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria della Gestione Separata e dei comparti del Fondo Interno.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità
L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento
Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione
Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'Aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (minimo 5 anni)
importo delle rate	fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	variabile (risultati gestione)	variabile (risultati gestione e in base a richiesta dell'Aderente	variabile (risultati gestione)
rischio di longevità	a carico Impresa	a carico Aderente		
rischio di investimento	NO (rendimento garantito)	NO (se montante investito in Gestione Separata) SÌ (se montante investito nei comparti del Fondo Interno)		
flessibilità di prelievo	nessuna	limitata (eventuale periodicità scelta)	massima (a richiesta, in base a soglie massime)	limitata (eventuale periodicità scelta)
reversibilità della scelta	irrevocabile	irrevocabile*		
montante residuo in caso di decesso	dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	riscatto da soggetti designati		
erogata da:	Sara Vita	Sara Vita		
disponibile dal:	già prevista	1° luglio 2026		31 ottobre 2026
tassazione post 2007*	15% - 9%			20% - 15%

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso l'Impresa o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*

7. Periodo transitorio - Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione e alle Imprese di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni.

Durante tale periodo:
- l'Impresa è tenuta ad acquisire le richieste degli Aderenti di accedere alle nuove prestazioni
- l'Impresa può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi
- l'Aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del primo importo
- l'Impresa darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nel Modulo di richiesta e nel Supplemento alla Nota Informativa.

Stato di adeguamento dell'Impresa

L'Impresa è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione.

Le modifiche al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP) di Libero Domani sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 29, 30 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'Aderente deve:
- verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare)
- prendere visione del presente documento, del Supplemento alla Nota Informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dall'Impresa
- compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web dell'Impresa sara.it, nella pagina dedicata a Libero Domani
- indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso del Beneficiario della prestazione (sempre coincidente con l'Aderente). Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate
- indicare la destinazione scelta per la gestione del montante accumulato nella fase di erogazione della prestazione tra la Gestione Separata e i comparti del Fondo Interno (in assenza di indicazione, il montante accumulato sarà investito nella Gestione Separata)
- trasmettere il modulo di richiesta compilato secondo le modalità indicate.

9. Coefficienti di conversione applicati agli anni di speranza di vita della popolazione italiana per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

La tabella che segue illustra la speranza di vita della popolazione ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT (utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.) ed i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di montante accumulato al momento di accesso alla prestazione - la **rendita a durata definita** e la **rendita teorica da prendere come riferimento per i prelievi liberamente determinabili**, distintamente per età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione.

età	speranza di vita della popolazione	coefficiente
55	29	34,052
56	28	35,268
57	27	36,574
58	26	37,981
59	26	37,981
60	25	39,500
61	24	41,146
62	23	42,935
63	22	44,886
64	21	47,024
65	20	49,375

età	speranza di vita della popolazione	coefficiente
66	20	49,375
67	19	51,974
68	18	54,861
69	17	58,088
70	16	61,719
71	15	65,833
72	15	65,833
73	14	70,536
74	13	75,962
75	12	82,292

Documento redatto ai sensi del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026
(Deliberazione in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 30 ottobre 2026

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a **Euro 5.300**. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.300 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.300). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (**Euro 26.500**, che rappresenta il *plafond* teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.300, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra Euro 26.500 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.650 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2026, ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a **Libero Domani** la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).
In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.300 - ovvero eccedere il limite di deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di Euro 10.300 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a **Libero Domani** derivanti dal cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).
Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.
La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.
In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.
La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dall'Impresa.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni

Alle **prestazioni in forma di capitale** e **in forma di rendita vitalizia**, previste all'Art.11 comma 3 del Decreto, alle prestazioni **in forma di rendita a durata definita**, **in forma di prelievi liberamente determinabili** di cui all'art.11 comma 3-bis del Decreto, nonché al montante residuo in caso di morte del Beneficiario (sempre l'Aderente) in fase di erogazione di tutte e tre le prestazioni previste al suddetto comma 3-bis dell'Art.11 del Decreto, lo strumento impositivo è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007.
La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale).

La tassazione delle sopra indicate prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita vitalizia erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%(*).
Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

Le **prestazioni in forma di erogazione frazionata** del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni, previste all'art.11 comma 3-bis del Decreto, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui sopra è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita vitalizia.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.
L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi Beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

sara vita
Società del Gruppo Sara

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(Art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 15 marzo 2023

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Impresa", è il soggetto che ha istituito e gestisce **Libero Domani**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da **Libero Domani** esclusivamente per:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.
Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art.3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Art.4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata all'Impresa.

l'Impresa provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, l'Impresa, entro i 30 giorni, invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, l'Impresa non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
La documentazione, se prodotta in originale, sarà restituita dall'Impresa successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di

anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura delle struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, l'Impresa non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
È ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione anche se viene effettuato dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del Beneficiario dell'acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.
Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare l'Impresa fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.
La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3,comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.
Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
L'anticipazione può essere riconosciuta sia relativamente all'immobile di proprietà dell'Aderente, destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:
a) **interventi di manutenzione ordinaria**: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
b) **interventi di manutenzione straordinaria**: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso

c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

d) **interventi di ristrutturazione edilizia**: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi Euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Libero Domani - Tariffa 151

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

Modulo di adesione a Libero Domani n.

ATTENZIONE:
l'Adesione a LIBERO DOMANI deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le Informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità".
La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni di Assicurazione sono disponibili sul sito www.sara.it.
Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'Aderente.

Agenzia	**Subagenzia**
XXX XXXXXX	

Aderente

Cognome e Nome **XXXXX** | Sesso | Codice Fisc **XXXXXXX XXX**

Data di nascita | Luogo di nascita | Pr | Nazione

Indirizzo di residenza | n | CAP | Località | ov. | Nazione

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza) | CAP | Località | Prov. | Nazione

Tipo di documento di riconoscimento | Numero documento | nte di ri | Cittadinanza

Luogo di rilascio | Prov. | Data di rilascio/rinnovo | Data di sc iz | ellulare | e-mail

Professione | Titolo di studio | Sottogruppo att | ATECO

L'Aderente sceglie di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del p e tratto :
☐ tramite e-mail all'indirizzo **MAIL@ESEMPIO.IT** , che conferma con la sotto crizione d res dulo di Adesione
☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo
☐ su Area Personale

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto e per le municaz successive alla presente scelta.
Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovran sere comu empestivamente a Sara Vita per il tramite dell'Agenzia o dell'Area Personale sopra indicata, nonché scrivendo all'indirizzo aclienti@sa

All'interno della Sua **Area Personale** disponibile sul sito www.sara.it e n SaraConMe, potrà trovare tutte le informazioni relative al contratto e consultare la Sua posizione previdenziale.
Potrà registrarsi alla Sua **Area Personale** in modo semp veloce, utilizza dice Cliente, la Sua data di nascita e un Suo indirizzo e-mail valido.

Titolo di studio

☐ Licenza elementare ☐ Licenza me Diploma professionale ☐ Diploma media superiore
☐ Diploma universitario/laurea triennale ☐ Laure laurea mag le ☐ Specializzazione post-laurea ☐ Nessuno

Tipologia aderente

☐ Lavoratore dipendente del settore privato
☐ Lavoratore dipendente del sett blico
☐ Lavoratore autonomo, libero essionista
☐ Soggetto diverso da quelli edenti
☐ Soggetto fiscalmente a ca i iscritto al Fon

Informazioni relative all'iscr alla Prev nza Obbligatoria/Complementare

Data di prima iscrizion lla previdenz are: **DD/MM/AAAA**
Se già aderisce ad a ensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:
- Denominazion ionistica:
- Numero iscrizion o ten VIP:
- Scheda "I Costi" d or ensionistica sopra indicata: ☒ consegnata ☐ non consegnata (*)

(*) Non è r sta la cons la Scheda "I Costi" solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla

Soggetti che hanno diritto a riscattare la posizione previdenziale in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento

Non	100,00%

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni)

Prestazione Assicurativa Accessoria collegata al contratto (si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione)

Assicurazione Temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti (di seguito TCM) ☒ NO ☐ SI

Dichiarazione dell'Aderente

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente, richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico. Prima della sottoscrizione l'Aderente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate.

La informiamo che ai sensi della Legge 7 dicembre 2023 n.193, che ha introdotto il cosiddetto "diritto all'oblio oncologico", Lei non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa ad eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito ai sensi di legge: si è considerati guariti qualora siano trascorsi 10 anni (ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del 21° anno di età) dalla conclusione del trattamento attivo della patologia vale a dire, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Per alcune patologie oncologiche sono stati previsti dei termini differenti, come da Tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024 a disposizione dell'Intermediario per consultazione sul sito www.sara.it nella sezione oblio-oncologico.

L'Aderente dichiara di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatorio ospedali per malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver subito interventi chirurgici significativi, quali definiti nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto dalla tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'Aderente conferma che le dichiarazioni rese sopra sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza e assume la responsabilità e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte dell'Impresa e costituiscono parte integrante del contratto.

L'Aderente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile gli articoli 3 e 4 dell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni e l'assunzione del rischio e le limitazioni - carenza; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di essere a conoscenza che le dichiarazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di adesione costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, l'Aderente ha l'obbligo di versare interamente la prima annualità di contributo, relativamente alla quota parte afferente alla TCM, anche se viene scelta la corresponsione con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Firma dell'Aderente

Contributi e relative modalità di pagamento - ATTENZIONE: non sono previsti versamenti in contanti

Contributi versati direttamente dall'Aderente (comprensivi della spesa da porre a carico in fase di versamento)
Contributo annuo € di cui € relativo alla TCM, se scelta dall'Aderente.
Indicizzazione del contributo annuo: ☒ NO ☐ SI
(al netto della quota parte del contributo riferita alla TCM, se scelta dall'Aderente)

Il contributo annuo verrà corrisposto con frazionamento:
Contributi versati dal datore di lavoro: contribuzione TFR versamento a carico del datore di lavoro dovrà avvenire seguendo le istruzioni scaricabili dal sito www.sara.it)

Datore di lavoro

Ragione Sociale		Codice Fiscale/Partita Iva	
xxxxx			
Indirizzo	CAP	Località	Prov.
E-mail	Pec	N. Telefono	

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Opzione di investimento

Sulla base delle scelte dell'Aderente, i contributi vengono destinati alla Gestione Separata e al Fondo Interno nelle percentuali di seguito indicate:

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA	Fondo Interno SARA PREVIFUTURO	
	Comparto Obbligazionario Europeo	Comparto Azionario Internazionale
CATEGORIA: GARANTITA	CATEGORIA: OBBLIGAZIONARIO PURO	CATEGORIA: AZIONARIO
Percentuale **70,00** %	Percentuale **0,00** %	Percentuale **30,00** %

A fronte del contributo destinato alla Gestione Separata, l'Impresa garantisce il **Capitale assicurato** riportato in polizza.
La quota parte del contributo destinata al Fondo Interno, darà luogo al **Capitale variabile** , espresso in quote, che sarà oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Impresa.

Si desidera attivare l'opzione LIFE CYCLE ? **SI NO**

Ciascun versamento può essere corrisposto con le modalità di seguito indicate:

Alla **data di perfezionamento** le modalità di pagamento per il **contributo ricorrente** sono:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile
- altro mezzo di pagamento bancario o postale.
- ordine di bonifico
- sistema di pagamento elettronico

alle successive date di pagamento del contributo ricorrente - o rata del contributo:
- nel caso in cui la periodicità prescelta sia annuale: una delle modalità previste per il versamento alla data di [illegible], ovvero l'addebito diretto SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD
- nel caso in cui la periodicità prescelta sia trimestrale, semestrale o mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto [illegible] dell'Aderente - SDD.

Versamento diverso dal contributo ricorrente: viene corrisposto con una delle modalità previste per il versamento alla data [illegible]

Qualsiasi sia la scelta della modalità di pagamento, i mezzi di pagamento devono essere intestati all'Impresa, [illegible] all'Intermediario espressamente in tale qualità.

Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale SARA le modalità di pagamento previste sono [illegible] seguenti:
- alla data di perfezionamento: ordine di bonifico sul conto direzionale dedicato, a favore di Sara Vita [illegible] IBAN [illegible] 1100000013035 presso BANCA INTESA Spa.
- alle successive date di pagamento, indipendentemente dalla periodicità, è previsto il solo addebito [illegible] SEPA sul conto corrente dell'Aderente - SDD.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sull' Aderente.

In termini generali, la valuta riconosciuta dall'Impresa ai mezzi di pagamento sopra indicati [illegible] contrattuali, [illegible] ssiva tra la data di decorrenza e la data di disponibilità del pagamento.

Dichiarazione dell'Aderente

L'Aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" (ed. 05/26), la Nota Informativa [illegible] l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" (03/26) e il Supplemento alla Nota Informativa (ed. 10/26).
- di essere stato informato che sono disponibili sul sito www.sara.it la Nota Informativa (ed. 05/26), il Regolamento (ed. 10/26) e ogni altra documentazione attinente al Fondo pensione.
- di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica [illegible] risulta già iscritto, di cui copia è allegata al presente Modulo di adesione *(per coloro che sono già iscritti ad altra Forma Pensionistica Complementare che redige la Scheda "I costi")*
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni (l'Intermediario) ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità"
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda "I costi" della Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa;
  - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere come pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa [illegible] conformità alle istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
  - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate [illegible] mediante un motore di calcolo presente sul sito www.sara.it
- di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione"
- di assumere ogni responsabilità [illegible] alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro 6 mesi dall'Adesione e che, in caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola Risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale [illegible] dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministratica, l'Impresa ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola Risolutiva espressa, salvo che lo stesso provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- relativamente alla maggiorazione in caso di decesso dell'Aderente, lo stesso dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di assicurazione statuenti le limitazioni-carenza. Relativamente alla maggiorazione prevista in caso di decesso dell'Aderente, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, lo stesso dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di adesione costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'Assicurazione in base alle dichiarazioni stesse .

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Dichiarazione dell'Aderente (segue)

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato e integrato, l'Aderente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i seguenti documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme:
- Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi, Allegato n. 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018
- Documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Revocabilità dell'adesione e recesso dal contratto
L'Aderente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Modulo di adesione fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 gironi dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Per l'esercizio del diritto di recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata indirizzata a: Sara Vita S.p.A., Via Po, 20 – 00198 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.
Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa all'Aderente un importo pari al contributo versato al netto, nel caso abbia scelto la TCM, della quota parte di contributo afferente ad essa, relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto Aderente:
- **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa (Informativa Previdenziali 1.0);
- **ACCONSENTE** al trattamento dei dati sanitari necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da co[illegible]essere con Sara Vita, ivi compresa la comunicazione a società di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché q[illegible]ssano ef[illegible]re ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato. Il consenso può essere revocato contattando il Titolare [illegible]PD a[illegible]apiti indicati nell'informativa.

Data di Adesione XX/XX/XXXX	**Aderent[illegible]**
(nel caso in cui l'Aderente sia minore o legalmente incapace)	**R[illegible]nte legal[illegible]**

Clausola espromissoria (da compilare solo in caso di Aderente minore o legalm[illegible]e in[illegible])

Il/la sottoscritto/a _____ Rappresentante legale dell'Ad[illegible]assum[illegible] ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto verso Sara Vita Spa, la quale libera contestualmente l'Aderente ai se[illegible]gi[illegible]dell'art. 1272 cc.

Data di adesione XX/XX/XXXX	**Ra[illegible]ntante legale**

AAAAMMDDOSSI_A**V00000000000000000000

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'Aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
Il Questionario di autovalutazione non dovrà essere compilato in caso di Aderente minore e legalmente incapace

Conoscenze in materia di previdenza

1. Conoscenza dei Fondi Pensione

- ☐ Ne so poco
- ☐ Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolaredi tipo finanziario o assicurativo
- ☐ Ho una conoscenza dei diversi tipi di Fondi Pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al Fondo Pensione

- ☐ Non ne sono al corrente
- ☐ So che le somme versate non sono liberamente disponibili
- ☐ So che le somme versate sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalle legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei resa disponibile in forma cartacea tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")?

- ☐ SI
- ☐ NO

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione' nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione sulla Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- ☐ SI
- ☐ NO

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 euro *(punteggio 1)*
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro *(punteggio 2)*
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 euro *(punteggio 3)*
- ☐ Non so / non rispondo *(punteggio 1)*

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- ☐ 2 anni *(punteggio 1)*
- ☐ 5 anni *(punteggio 2)*
- ☐ 7 anni *(punteggio 3)*
- ☐ 10 anni *(punteggio 4)*
- ☐ 20 anni *(punteggio 5)*
- ☐ oltre 20 anni *(punteggio 6)*

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni negative del valore della sua posizione individuale?

- ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazione del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti *(punteggio 1)*
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori *(punteggio 2)*
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti *(punteggio 3)*

Punteggio ottenuto ☐

Il punteggio sopra indicato viene rilevato solo in caso di risposta alle domande 7, 8, 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo Pensione sulla base della griglia di valutazione riportata nella pagina seguente:

FAC-SIMILE

POLIZZA N. XX... Agenzia XXX XXXXXX

	GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
	Punteggio fino a 4	**Punteggio tra 5 e 7**	**Punteggio tra 8 e 12**
Categoria del comparto	Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato	Bilanciato Azionario

La scelta di un percorso life-cycle è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 'Questionario di autovalutazione'.

In caso di adesione a più comparti la verifica di congruità sulla base del 'Questionario di autovalutazione' non risulta possibile ed è l'Aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

L'Aderente attesta che il Questionario di autovalutazione è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Data di Adesione XX/XX/XXXX

Aderente

Spazio riservato all'Intermediario

Il sottoscritto Intermediario attesta l'autenticità delle firme apposte dall'Aderente o dal Legale rappresentante in caso di Aderente [illegible]ncapace.

Nome e Cognome dell'Intermediario	Firma dell'Intermediario (*)	Firma [illegible]ro dell'Age[illegible]

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione per[illegible]rio.

FAC-SIMILE

POLIZZA N. XXXXXXX Agenzia XXX XXXXXX

Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Impresa", è il soggetto che ha istituito e gestisce **Libero Domani**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da **Libero Domani** esclusivamente per:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.
Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art.3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Art.4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata all'Impresa.

l'Impresa provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, l'Impresa, entro i 30 giorni, invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, l'Impresa non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
La documentazione, se prodotta in originale, sarà restituita dall'Impresa successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura delle struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, l'Impresa non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
È ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione anche se viene effettuato dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.
Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare l'Impresa fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.
La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3,comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.
Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

L'anticipazione può essere riconosciuta sia relativamente all'immobile di proprietà dell'Aderente, destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

a) **interventi di manutenzione ordinaria**: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
b) **interventi di manutenzione straordinaria**: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso
c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
d) **interventi di ristrutturazione edilizia**: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
   Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi Euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

sara
ti assicura

Informativa Sara Vita Aderente PIP

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Vita S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("**Sara**" o il "**Titolare**"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati personali ("**RPD**") a questi indirizzi:

- **E-mail:** RPD@sara.it
- **Posta:** Responsabile Protezione Dati Personali Sara Assicurazioni S.p.A. Via Po, 20 00198 – Roma

* Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.

Perchè e come trattiamo i tuoi dati:

Svolgere le attività necessarie per l'**assunzione e la gestione** della polizza	Esecuzione del **contratto** e di **misure precontrattuali**
Trattamento **dati sanitari** per l'**assunzione e la gestione della polizza**	Il **consenso** è necessario ai fini del trattamento
Svolgere le attività necessarie al **rispetto della normativa** nazionale e comunitaria	Adempimento di **obblighi di legge**
Prevenzione e individuazione di **frodi assicurative**	Questi trattamenti rientrano nell'**interesse legittimo** del Titolare
Attività necessarie alla **difesa dei diritti e degli interessi** di Sara	
Analisi statistico -attuariale in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di **comunicazioni commerciali** relative a **prodotti e servizi analoghi** a quelli da te già acquistati	
Comunicare a Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari) **i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara**, a scopo di loro profilazione a fini marketing (se hai fornito loro apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell'**interesse legittimo** del Titolare e di Sara e Sara Assicurazioni in quanto contitolari del trattamento
Finalità amministrative interne che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Questo trattamento rientra nell'**interesse legittimo** delle società del Gruppo Sara Assicurazioni

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/ scopo per cui i dati personali sono trattati.
La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.
Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Quali tipi di dati trattiamo:

- dati anagrafici e di contatto
- dati bancari
- dati di polizza
- dati relativi al sinistro
- dati relativi alla salute
- dati relativi all'assicurato e al beneficiario
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari)

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi
- da **Sara e Sara Assicurazioni S.p.a.** (contitolari)

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Processi decisionali automatizzati:

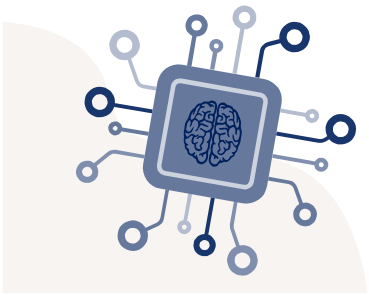

Alcuni **trattamenti connessi all'assunzione e alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, valutazione di adeguatezza, valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio) **si basano su processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione**, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.
La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

A chi comunichiamo i tuoi dati:

- **Dipendenti** del Titolare
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**
- **Sara Assicurazioni S.p.a.** quale titolare del trattamento e le stesse **Sara e Sara Assicurazioni S.p.a.** nella loro qualità di contitolari del trattamento

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

Dove trasferiamo i tuoi dati:

Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati personali** in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.
In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:

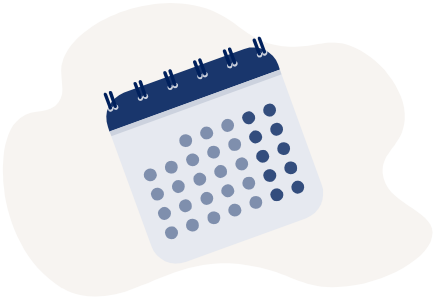

- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** —› per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per altri 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** —› 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata stipulata la polizza
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** —› 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** —› per il tempo previsto dalla normativa e necessario per adempiere agli obblighi di legge
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** —› 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:

- **Accesso** —› puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica** dei dati —› in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione** dei dati (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione** del trattamento —› in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** —› puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca** del consenso —› in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** —› puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** —› se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi **contattare il Garante** con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

• forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;

• forniti da Sara Assicurazioni S.p.a., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Assicurazioni S.p.a. congiuntamente intese come contitolari del trattamento.

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

• **per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa**. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, all'occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono **necessari per l'esecuzione del contratto** di cui sei parte **o per l'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su tua richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto.

• per **l'adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali:

• per **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;

• per **finalità difensive** in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tan-to in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;

• per **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;

• per l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;

• per **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, **tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo

Approfondimenti

più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni;

• per **finalità amministrative interne**, sulla base del **legittimo interesse** di Sara (titolare), di Sara Assicurazioni S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito.

I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

• la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale;

• l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;

• le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici;

• le valutazioni antiriciclaggio che portano all'individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco dell'operazione e la segnalazione all'UIF attraverso la profilatura e l'adeguata verifica della clientela e l'analisi di indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento tenuto, area geografica) e riferiti all'operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in relazione all'attività svolta, ecc.).

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I **dipendenti di Sara Vita** sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I **responsabili del trattamento** agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza.

I **titolari del trattamento** agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di

riassicurazione.
I dati potranno inoltre essere comunicati a **Sara Assicurazioni S.p.a. quale titolare del trattamento e alle stesse Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento** per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate, alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- presso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.
L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.
I **dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza** saranno conservati per **tutta la durata del contratto**. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un **ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza** al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

- Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.
- Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.
- Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).
- Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre, hai il diritto di opporti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it